



## **PROCURA GENERALE DELLO SPORT**

### **RELAZIONE ANNO 2019**

#### ***ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento***

#### **1. PREMESSA**

Considerato che la nomina del sottoscritto quale Procuratore Generale dello Sport è intervenuta il 26 ottobre 2018, l'anno 2019 è il primo anno 'integrale' in tale funzione.

#### **2. COMPOSIZIONE DELLA PROCURA GENERALE DELLO SPORT**

L'aumento del numero dei fascicoli, l'estrema differenziazione delle fattispecie ad essi collegate, la decisione – condivisa con tutti i Procuratori Nazionali dello Sport – di partecipare a tutte le udienze del Collegio di Garanzia dello Sport, massimandone, successivamente, le decisioni, nonché l'aver apprezzato la professionalità, la preparazione, la dedizione e la passione dei componenti della Procura Generale dello Sport, sono state alla base delle proposte, presentate al Presidente del CONI, di incremento del numero dei Procuratori Nazionali dello Sport e di conferimento di un nuovo mandato ai Procuratori Nazionali dello Sport in *prorogatio*.

Nel corso dell'anno 2019, quindi, in accoglimento di tali proposte, il Presidente del CONI, la Giunta Nazionale ed il Consiglio Nazionale hanno assunto importanti delibere connesse alla composizione ed al funzionamento della Procura Generale dello Sport, di cui, di seguito, si fa cenno:

- il 27 marzo 2019 il Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Nazionale deliberata il giorno precedente, ha elevato da n. 12 (dodici) a n. 15 (quindici) il numero dei Procuratori Nazionali che compongono la Procura Generale dello Sport;
- l'8 aprile 2019 il Presidente del CONI ha attribuito un nuovo mandato a tutti i Procuratori Nazionali (Avv. M. Ciardullo, Avv. A. Flamminii Minuto, Avv. M. Giontella, Avv. M. Ieradi, Dott. P. Lupi, Avv. T. Martone, Avv. L. Rossi, Avv. G. Sonaglia) il cui primo mandato era stato prorogato fino al 30 aprile 2019;

- il 3 maggio 2019 il Presidente del CONI ha attribuito al Procuratore Nazionale Avv. A. Marino, in scadenza il 30 giugno 2019, un nuovo mandato;
- il 17 dicembre 2019 il Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Nazionale, ha elevato da n. 15 (quindici) a n. 18 (diciotto) il numero dei Procuratori Nazionali che compongono la Procura Generale dello Sport.

### **3. FASCICOLI**

#### **3.1 - Fascicoli**

Nell'anno solare 2019 sono stati trattati dalla Procura Generale dello Sport, complessivamente, n. 2.858 (duemilaottocentocinquantotto) fascicoli di procedimenti, così ripartiti:

- n. 2.723 (duemilasettecentoventitrè) relativi alle Federazioni Sportive Nazionali **(allegato n. 1.a)**;
- n. 81 (ottantuno) relativi alle Discipline Sportive Associate e n. 54 (cinquantaquattro) per esposti – denunce – segnalazioni (voce “altro”), provenienti da soggetti tesserati e affiliati **(allegato n. 1.b)**.

Tali dati numerici indicano: un aumento di n. 205 (duecentocinque) fascicoli rispetto al 2018 per quanto riguarda l'attività delle Federazioni Sportive Nazionali ed una diminuzione – rispettivamente di n. 45 (quarantacinque) e di n. 24 (ventiquattro) – per ciò che riguarda quella delle Discipline Sportive Associate e gli esposti – denunce – segnalazioni pervenute direttamente alla Procura Generale dello Sport.

Il dato complessivo indica un aumento di n. 136 (centotrentasei) unità rispetto all'anno 2018.

#### **3.2 - Media fascicoli/mese**

La media fascicoli/mese risulta essere:

- per le Federazioni Sportive Nazionali, n. 227 (duecentoventisette), contro una media nel 2018 di n. 210 (duecentodieci);

- per le Discipline Sportive Associate, n. 7 (sette), contro una media nel 2018 di n. 11 (undici).

Gli **allegati nn. 2.a e 2.b** rappresentano analiticamente quanto evidenziato negli allegati nn. 1.a e 1.b, nonché quanto descritto al presente punto.

I dati in essi contenuti, inoltre, evidenziano come il numero dei fascicoli iscritti da alcune Procure Federali siano aumentati sensibilmente, ma anche, in alcuni casi, una diminuzione.

A mero titolo esemplificativo, rimandando agli allegati precedentemente citati, si segnalano:

- tra le Procure Federali con maggior numero di incremento rispetto al 2018, le seguenti:
  - Federazioni Sportive Nazionali: FGI (da n. 19 a n. 28), FIB (da n. 12 a n. 19), FIG (da n. 18 a n. 29), FIM (da n. 2 a n. 5), FIP (da n. 86 a n. 136), FIPM (da n. 6 a n. 12), FIR (da n. 26 a n. 42), FMSI (da n. 9 a n. 21);
  - Discipline Sportive Associate: FISB (da n. 4 a n. 6), FITETREC-ANTE (da n. 5 a n. 8)
- tra le Procure Federali con maggior numero di diminuzione rispetto al 2018, le seguenti:
  - Federazioni Sportive Nazionali: FIDS (da n. 52 a n. 25), FIT (da n. 214 a n. 106);
  - Discipline Sportive Associate: FIBiS (da n. 17 a n. 8), FIGB (da n. 55 a n. 22), FIWuK (da n. 2 a n. 0).

### **3.3 - Discipline sportive interessate**

I colori rosso e verde negli allegati di riferimento indicano, rispettivamente, l'assenza e la presenza di procedimenti iscritti dalle competenti Procure Federali.

Per ciò che riguarda le Federazioni Sportive Nazionali, con l'eccezione della AeCI e della FISW, tutte le discipline sportive risultano essere state coinvolte da procedimenti (**allegato nn. 3.a**).

Diverso il discorso relativo alle Discipline Sportive Associate: come, infatti, si desume dall'allegato **(allegato n. 3.b)**, rispetto all'anno 2018 ci sono stati dei mutamenti e delle conferme. La FICSF, che nel 2018 non risultava aver avuto procedimenti iscritti, nel 2019 è stata coinvolta. Discorso contrario, invece, per la FIWuK. Mentre FICri, FIGEST, FIPT, FIRAFT, FISO e FITw, come nel 2018, continuano a non aver procedimenti.

### **3.4 - Procedimenti per abusi sessuali – pedofilia**

Il numero dei procedimenti iscritti con riferimento ai fenomeni di abusi sessuali - pedofilia risulta essere aumentato (da n. 16 a n. 20) rispetto all'anno 2018, come evidenziato dai prospetti allegati **(allegati nn. 4.a e 4.b)**.

Da segnalare come alcune Federazioni Sportive Nazionali (ad esempio: FGI, FIP, FIS) che nell'anno 2018 non avessero iscritto procedimenti su tali fattispecie, nel 2019 siano state coinvolte.

Risulta anche il dato opposto, con Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate, quindi, che, rispetto all'anno 2018, non hanno avuto procedimenti iscritti per tali fattispecie. Tra queste si segnalano: FIBS, FIJLKAM, FIPE, FIS, FIV, FMSI, FPI, FIPaP e FSI.

Su alcuni aspetti specifici si cennerà in seguito.

### **3.5 - Procedimenti per illeciti – matchfixing**

Il numero dei procedimenti iscritti con riferimento ai fenomeni di illeciti – matchfixing risulta essere pressoché immutato rispetto all'anno 2018 (n. 26 nel 2018, n. 27 nel 2019).

Per la situazione analitica, ci si riporta a quanto evidenziato dai prospetti allegati **(allegati nn. 5.a e 5.b)**.

Su alcuni aspetti specifici si cennerà in seguito.

### **3.6 - Interventi**

Il numero degli interventi per l'anno 2019 **(allegati nn. 6.a e 6.b)** risulta sensibilmente diminuito rispetto a quello nell'anno 2018:

- per le Federazioni Sportive Nazionali, da n 120 (centoventi) nell'anno 2018 a n. 81 (ottantuno) nell'anno 2019;
- per le Discipline Sportive Associate da n. 19 (diciannove) nell'anno 2018 a n. 5 (cinque) nell'anno 2019.

Se da una parte gli interventi effettuati continuano a testimoniare l'attenzione della Procura Generale dello Sport per le proprie prerogative di coordinamento, vigilanza e cooperazione con le Procure Federali, la diminuzione nel numero, dall'altra, dimostra una maggiore attenzione alle procedure da parte degli Uffici delle Procure Federali.

Tra le materie, oggetto degli 'interventi', si ritiene doveroso focalizzare le seguenti:

- richiesta di approfondimenti istruttori nella fase delle indagini preliminari;
- non condivisione intendimento di archiviazione per difetto di notifica, considerato che l'art. 11 del Codice della Giustizia Sportiva, recepito dalle FSN / DSA, prevede che l'obbligo della posta elettronica certificata per tutti i soggetti affiliati;
- invito al rispetto dei termini per proporre la "comunicazione di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento" e/o confermare il deferimento (art. 44, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva);
- invito al rispetto dei termini per proporre l'intendimento di archiviazione (art. 47, comma 4, del Codice della Giustizia Sportiva);
- rappresentazione della necessità che le richieste di proroghe del termine delle indagini preliminari siano argomentate e richiamo all'"eccezionalità" che caratterizza l'istanza di concessione della 2<sup>a</sup> proroga;
- richiamo alla tempestività dell'iscrizione del procedimento rispetto alla denuncia / esposto / notizia / fatto / atto di cui la Procura Federale sia venuta a conoscenza;
- rappresentazione della necessità che gli atti vengano trasmessi nella loro completezza e nel rispetto delle tempistiche e degli 'stati' della piattaforma informatica;
- richiamo ad una valutazione preventiva dell'esposto, denuncia, notizia al fine di evitare l'iscrizione di procedimenti non violativi, *ictu oculi*, di norme regolamentari;
- rigetto delle istanze di proroga del termine delle indagini se richieste successivamente alla "comunicazione di conclusione delle indagini";

- invito alla trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica;
- necessità che l'“intendimento di archiviazione” venga formulato come ‘bozza’ e non come provvedimento definitivo in quanto necessita della preventiva valutazione della Procura Generale dello Sport;
- non condivisione intendimento di archiviazione se il comportamento del tesserato è comunque censurabile, perché scorretto moralmente, anche se tenuto al di fuori del contesto sportivo;
- invito al rispetto delle procedure e delle tempistiche per la proposizione del patteggiamento senza incolpazione:
- non congruità patteggiamenti senza incolpazione;
- necessità che gli atti di indagine siano compiuti in costanza di iscrizione del procedimento disciplinare;
- richiamo al rispetto dei requisiti normativi previsti per richiedere l'applicazione di un Procuratore Nazionale dello Sport;
- invito all'iscrizione di procedimenti disciplinari sulla base di denunce anonime circostanziate;
- rispetto dei termini per le indagini preliminari e di remissione in termini;

Per ciò che, infine, riguarda le osservazioni relative ai ‘patteggiamenti senza incolpazione’, si ritiene necessario e doveroso chiarire come le stesse siano derivate da uno studio statistico e comparativo tra le varie fattispecie, rammentando, nel contempo - come previsto dalla normativa in vigore – che è facoltà dei singoli Procuratori Federali proporre al Presidente Federale il patteggiamento inizialmente concordato con l'incolpando, seppure in presenza delle osservazioni formulate dalla Procura Generale.

### **3.7 – Altre attività relative ai fascicoli**

Il prospetto in allegato (**allegato n. 7**) riporta le attività relative:

- alle deleghe conferite ai Procuratori Nazionali dello Sport per le valutazioni dei patteggiamenti senza incolpazione e degli intendimenti di archiviazione, nonché

per la proposizione di ricorsi dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero per la partecipazione alle udienze del predetto Organismo;

- alle proroghe concesse, a seguito di richiesta proveniente da parte delle competenti Procure Federali, per il compimento delle indagini preliminari;
- alle avocazioni *ex art. 12 quater* dello Statuto;
- alle applicazioni *ex artt. 46 e 52, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva*.

Meritano senz'altro un commento positivo la mancanza di avocazioni e la presenza di applicazioni, manifestazioni, entrambi, della piena collaborazione tra gli Uffici dei Procuratori Federali e la Procura Generale dello Sport.

### **3.8 - Attività *ex art. 12 quater*, comma 3, Statuto**

Sempre nell'ottica delle proprie prerogative e secondo quanto disposto dall'art. 12 *quater*, comma 3, 2° capoverso, dello Statuto, come richiamato all'art. 51, comma 4, del Codice della Giustizia Sportiva, la Procura Generale, attraverso una costante e attenta attività di monitoraggio delle notizie stampa, ha invitato numerose Procure Federali ad iscrivere i relativi fascicoli.

### **3.9 - Attività relative al Collegio di Garanzia dello Sport**

Le attività della Procura Generale in relazione a quelle del Collegio di Garanzia dello Sport - sia per le funzioni consultive, che giudicanti - sono rappresentate dal prospetto in allegato (**allegato n. 8**).

Come già accennato nella Relazione 2018, è proseguita, anche per il 2019, l'attività di totale partecipazione della Procura Generale dello Sport alle udienze del Collegio di Garanzia dello Sport, sia per i ricorsi assegnati alle Sezioni Unite, sia per quelli assegnati alle singole Sezioni.

Inoltre, la Procura Generale dello Sport ha presentato – in autonomia o congiuntamente con la competente Procura Federale in spirito di fattiva collaborazione – alcuni ricorsi dinanzi allo stesso Collegio di Garanzia.

Per ciò che riguarda la Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport, la Procura Generale ha presentato, attraverso il Segretario Generale del CONI, una richiesta di parere avente ad oggetto la composizione ed i ruoli dell'Ufficio del

Procuratore Federale (deleghe, sostituto, aggiunto, cause di impedimento, sottoscrizione atto di deferimento).

### **3.10 - Rapporti con l'Autorità Giudiziaria Ordinaria**

È proseguito, anche nell'anno di riferimento, il rapporto di collaborazione con le Autorità Giudiziarie, competenti per la richiesta, *ex art.* 49, comma 3 e comma 4 del Codice della Giustizia Sportiva, degli atti esplicativi degli addebiti ed ostensibili ai sensi dell'art. 116 c.p.p..

Le richieste a tali Autorità Giudiziarie sono state presentate autonomamente dalla Procura Generale dello Sport ovvero su richiesta di interessamento della competente Procura Federale alla Procura Generale dello Sport e ciò ai fini di un completamento dell'attività inquirente ovvero per l'adozione del relativo provvedimento cautelare di sospensione dall'esercizio dell'attività compiuta dal tesserato, impedendo il rischio della reiterazione delle condotte delittuose perpetrate, nelle more della conclusione del procedimento disciplinare.

Nel caso in cui la competente Autorità Giudiziaria abbia dichiarato ostensibili gli atti ma non li abbia trasmessi alla Procura Generale dello Sport, tali atti sono stati acquisiti direttamente e materialmente dalla Procura Federale interessata, in quanto unico soggetto ad avere contezza integrale del fascicolo e, quindi, dei documenti rilevanti per l'indagine.

Di seguito l'elenco delle Autorità Giudiziarie interessate:

a. Procure della Repubblica:

1. Alessandria
2. Catania
3. Como
4. Firenze
5. Imperia
6. Lecce
7. Massa Carrara
8. Milano
9. Modena
10. Nola
11. Palermo
12. Pisa

13. Rimini
14. Rovigo
15. Santa Maria Capua Vetere
16. Taranto
17. Treviso
18. Udine

b. Tribunali:

1. Bergamo
2. Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Chieti
3. Nola

c. Altre:

1. Corpo Forestale dello Stato – Carabinieri
2. Nuclei Anti Sofisticazioni e Sanità – Carabinieri
3. Nuclei Ispettorato del Lavoro – Carabinieri

Considerato che non sempre alle richieste presentate ha corrisposto un riscontro e che, quindi, tale rapporto di collaborazione potrebbe essere senza dubbio perfezionato, si potrebbe ipotizzare un interessamento del Consiglio Superiore della Magistratura, ovvero delle Procure della Repubblica dislocate sul territorio nazionale, al fine di sottoscrivere un “Protocollo di Intesa” per l’agevolazione dell’accesso, da parte della Procura Generale dello Sport, ai fascicoli relativi a soggetti tesserati indagati per i reati di cui agli artt. 609 bis e ss. c.p., analogamente a quanto contenuto nella direttiva del Procuratore della Repubblica di Roma del 12 marzo 2015.

#### **4. ADEGUAMENTI NORMATIVI**

Nel corso del 2019 è stata presentata dalla Procura Generale dello Sport una proposta di modifica all’art. 48 del Codice della Giustizia Sportiva “Applicazione consensuale di sanzioni su richiesta e adozione di impegni senza incolpazione”. Ciò, anche, a causa dell’aumento del numero di fascicoli di procedimenti disciplinari relativi ad episodi per abusi e/o violenze sessuali e la sempre maggiore diffusione di procedimenti iscritti dalle competenti Procure Federali aventi ad oggetto anche fenomeni di ‘bullismo’ e di discriminazione razziale.

La proposta di modifica, condivisa - nel concetto e nella stesura - anche dal Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport impedirebbe ai soggetti incolpandi per i suddetti episodi, di poter concordare una sanzione prima del giudizio dinanzi al Tribunale Federale.

Si trascrive l'art. 48 del Codice della Giustizia Sportiva con, in colore rosso, il testo della proposta di modifica:

**Art. 48 - Applicazione consensuale di sanzioni su richiesta e adozione di impegni senza incolpazione**

1. *I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.*
2. *L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport, Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.*
3. *Il comma 1 non trova applicazione: per i casi di recidiva, **né** per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, **per episodi di abusi e/o molestie sessuali, per episodi di prevaricazioni con atti di prepotenza, per episodi di discriminazione razziale, né** per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.*

**5. ALTRE ATTIVITA'**

**5.1 - Incontri con i Procuratori Nazionali dello Sport**

Come anticipato nella Relazione 2018, gli incontri, di natura collegiale, con tutti i Procuratori Nazionali dello Sport hanno assunto cadenza periodica. In occasione di tali incontri - fermi restando i contatti e gli incontri quotidiani con la maggior parte dei

Procuratori Nazionali – sono stati affrontati ed approfonditi gli aspetti relativi ai procedimenti ed alle problematiche maggiormente complesse, nonché assunte decisioni condivise grazie all’apporto, alla competenza ed alla professionalità di tutti i partecipanti.

## **5.2 - Incontri con gli Uffici dei Procuratori Federali**

Sempre come anticipato nella Relazione 2018, sono stati organizzati due ‘serie’ di incontri, a distanza di sei mesi l’una dall’altra, con tutte le componenti degli Uffici dei Procuratori Federali, compreso, quindi, il personale in servizio presso il relativo Ufficio di Segreteria.

La prima si è svolta il 4, 5, 6 e 10 giugno; la seconda il 29 novembre, il 5, 9, 10 e 11 dicembre. L’incontro programmato con l’Ufficio della Procura Federale FIGC per il 4 dicembre 2019 è stato annullato su richiesta della stessa Procura Federale e si è svolto il 27 gennaio 2020 <sup>(1)</sup>.

Queste due serie di incontri sono state organizzate, entrambe, per un confronto collegiale sui rapporti con la Procura Generale dello Sport e l’eventuale formulazione di idee e di proposte, ferma restando la sempre piena disponibilità e presenza dell’Ufficio, per le prerogative di competenza, nei contatti quotidiani con gli Uffici dei Procuratori Federali.

Si rimanda alle Relazioni dettagliate (**allegati nn. 9.a e 9.b**).

## **5.3 - Incontro cd. “buone pratiche”**

Il 17 dicembre 2019, presso gli Uffici della Procura Generale dello Sport, si è svolto un incontro, organizzato d’intesa con il Presidente del CONI, per affrontare i temi relativi agli abusi ed alle molestie sessuali ed agli episodi di prevaricazione con atti di prepotenza (cd. ‘bullismo’) nel mondo dello sport.

A tale primo incontro sono stati invitati a partecipare il Presidente, il Segretario Generale ed il Procuratore Federale di una rappresentanza ristretta di sport di squadra e di sport individuali. All’uopo sono state individuate le seguenti Federazioni Sportive Nazionali: FIPAV, FIR, FIS e FISE. Queste ultime due, anche, in quanto promotrici, ufficialmente, di iniziative tese ad affrontare gli episodi di abusi e molestie sessuali nei confronti di tesserati.

---

<sup>(1)</sup> Ritenendo che tale attività, sebbene svolta nell’anno 2020, sia completamento di quella intrapresa nel 2019, se ne farà cenno nella presente Relazione.

Questo primo incontro è servito a gettare le basi per iniziative condivise ed allargate a tutte le Federazioni Sportive Nazionali, sì da sensibilizzare il mondo dello sport nel suo complesso. Successivamente, quindi, ne saranno organizzati altri, sulle medesime tematiche, che coinvolgeranno le altre discipline sportive interessate.

Ascoltate le relazioni dei rappresentanti delle Federazioni ed all'esito dell'incontro, il Procuratore Generale dello Sport, quale raccordo tra le varie componenti, ha invitato i presenti a trasmettere alla Procura Generale dello Sport i documenti a testimonianza delle iniziative intraprese, sì da costituirne un resoconto da rappresentare al Presidente del CONI per, poi, formare una sintesi propositiva da sottoporre a tutte le discipline sportive.

#### **5.4 - Rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati Personali**

Attraverso alcuni incontri informali con il Garante per la Protezione dei Dati Personali, sono stati affrontati gli aspetti relativi alla privacy e ciò al fine di poter proseguire nelle iniziative, già in stato di avanzamento, per contrastare il fenomeno del matchfixing, oltre che alcuni aspetti riguardanti la Piattaforma Informatica "Giustizia Sportiva" e la sezione della stessa specificatamente dedicata al 'Casellario'.

#### **5.5. - Incontro con Unità Informativa Scommesse Sportive (UISS)**

Il 9 luglio 2019 si è svolto, presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale, un incontro dell'Unità Informativa Scommesse Sportive, nella quale il Procuratore Generale dello Sport siede in rappresentanza del CONI.

Nel corso di tale incontro è stata ribadita l'assoluta necessità che i dati relativi ai titolari dei conti di gioco vengano messi a disposizione dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato (AAMS), soggetto regolatore del settore del gioco pubblico e, in quanto tale, dal quale provengono le segnalazioni di flussi anomali di scommesse. È stato sottolineato, ancora una volta, che solo attraverso tali dati è possibile l'identificazione, da parte delle competenti Procure Federali, dei nominativi dei tesserati eventualmente responsabili di violazioni disciplinari sportive e, quindi, non solo la relativa iscrizione del procedimento, ma il deferimento dei soggetti ritenuti responsabili delle violazioni, anziché, come adesso accade mancando tali dati, un'archiviazione.

## **5.6 - Redazione appunti per Presidente CONI e Segretario Generale CONI**

Molteplici sono stati gli Appunti redatti dalla Procura Generale dello Sport ed indirizzati al Presidente del CONI ed al Segretario Generale del CONI.

Tra gli argomenti oggetto di questi Appunti vale la pena citare i seguenti:

- Matchfixing, AAMS e Privacy
- Commissione di Garanzia degli Organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva – Commissione Federale di Garanzia
- Situazioni Procure Federali
- Procedimenti disciplinari iscritti per abusi e molestie sessuali
- Procedimenti disciplinari specifici

## **5.7 – Stagisti**

L'aumento dei fascicoli dei procedimenti disciplinari e la diversificazione delle fattispecie ad esse collegate, il prossimo recepimento delle modifiche dal Codice della Giustizia Sportiva da parte delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate e la massimazione delle decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport da parte dei Procuratori Nazionali dello Sport - tanto per citare alcuni esempi - continuano a conferire alla Procura Generale dello Sport prerogative ulteriori, comportando la conferma dell'Ufficio nel proprio ruolo di controllo e coordinamento, nonché come punto di riferimento per le Procure Federali, oltre che di ausilio alle stesse.

Si è, quindi, ritenuto necessario proporre che l'Ufficio di Segreteria della Procura Generale dello Sport, per le attività di propria competenza, possa avvalersi di 'stagisti', la cui collaborazione è in via di definizione.

## **5.8 - Convegni**

Numerosi sono stati i Convegni e gli incontri formali ai quali la Procura Generale dello Sport è stata invitata a partecipare, organizzati dalle varie componenti del mondo dello sport.

## **5.9 – Agenti Sportivi**

Il “Regolamento di Procedura ex art. 10.1.h. del Regolamento Coni degli Agenti Sportivi” ha conferito alla Procura Generale dello Sport specifiche attribuzioni, in analogia a quanto svolto nei procedimenti iscritti dalle Procure Federali: la valutazione dell'intendimento di archiviazione ovvero dell'applicazione di sanzioni su richiesta dell'indagato e la concessione di una proroga del termine per le indagini.

Tale specifica attribuzione ha confermato il ruolo della Procura Generale dello Sport di tutela della legalità dell'ordinamento sportivo.

## **5.10 – Massimazione decisioni Collegio di Garanzia per lo Sport**

Nel corso dell'anno si sono svolti numerosi incontri con i Procuratori Nazionali dello Sport che si sono proposti per massimare le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport.

L'obiettivo è quello, una volta conclusa la massimazione, di riunire tutto in una pubblicazione, ritenendo che il lavoro possa essere di interesse per tutte le componenti coinvolte.

## **6. CRITICITA'**

Nel corso dell'attività svolta nell'anno 2019 e, soprattutto, a seguito degli incontri e dei colloqui con gli Uffici dei Procuratori Federali, sono emerse alcune criticità, che, pur essendo descritte nei resoconti di cui al punto 5.2, si ritiene utile sintetizzare di seguito, focalizzandone gli aspetti più importanti:

- permangono situazioni, dovute essenzialmente a questioni di carattere organizzativo interno agli Uffici di Segreteria delle Procure Federali, nelle quali non tutti gli atti relativi al procedimento iscritto vengono trasmessi. L'esigenza dell'inserimento nella piattaforma informatica, ad esempio, di tutti gli atti richiamati nell'intendimento di archiviazione ovvero di quelli relativi alle fasi del giudizio endofederale è stata rappresentata in più occasioni agli Uffici dei Procuratori Federali. Ciò consentirebbe di reperire all'interno di un unico supporto informatico (la piattaforma) la totalità degli atti e far sì che la Procura Generale dello Sport possa avere conoscenza dello stato del procedimento anche per poter esercitare, se del caso, le proprie prerogative di impugnativa delle decisioni di secondo grado dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport;

- richiamo alla necessità di perfezionare gli strumenti in possesso degli Uffici dei Procuratori Federali per la reperibilità certa dei soggetti incolpandi - specie se extracomunitari - sì da evitare, come adesso accade, la proposizione dell'intendimento di archiviazione e la vanificazione del procedimento disciplinare;
- richiamo alla necessità di un approfondimento con il Garante per la Protezione dei dati personali, sia per ciò che riguarda il matchfixing, sia la Piattaforma Informatica / il Casellario, sia la pubblicazione delle sentenze degli Organi di Giustizia ovvero dei cd. 'patteggiamenti senza incolpazione';
- richiamo alla necessità che venga affrontato il problema della cd. 'doppia conforme' - vale a dire la 'doppia assoluzione' nei due gradi di giudizio endofederale - che, allo stato, impedisce la proposizione di ricorsi dinanzi al Collegio di Garanzia per lo Sport;
- richiamo alla necessità che venga affrontato il problema relativo alla scarsità di risorse della maggior parte delle Procure Federali, sia in termini di organici dell'Ufficio del Procuratore, sia degli Uffici di Segreteria, sia di quelle economiche ad esse assegnate, nell'ovvio rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza organizzativa e finanziaria delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate;
- richiamo alla necessità di ipotizzare una omogeneità dei Regolamenti di Giustizia per ciò che attiene la perseguibilità dei comportamenti non consoni dei tesserati al di fuori dell'ambito sportivo;
- richiamo alla necessità di ipotizzare un chiarimento normativo relativamente ai comportamenti che l'Ufficio del Procuratore Federale potrebbe essere chiamato ad adottare qualora il soggetto incolpando, dopo la comunicazione di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento, chieda alla Procura Federale di svolgere ulteriore attività di indagine.

## **7. CONCLUSIONI**

Considerate le criticità di cui al precedente punto un elemento fisiologico, in quanto ogni attività può essere perfettibile, il sottoscritto Procuratore Generale dello Sport non può che confermare il giudizio più che positivo dell'attività della Procura Generale dello Sport, assolutamente in linea con quanto espresso nella Relazione riferita all'anno 2018.

Per ciò che riguarda i rapporti con gli Uffici dei Procuratori Federali, come anzidetto, all'aumento del numero dei fascicoli ha corrisposto una diminuzione del numero degli interventi, sintomo di una sempre maggiore collaborazione e sinergia tra le Procure Federali e la Procura Generale dello Sport, in tutte le sue componenti.

Per ciò che riguarda la valutazione espressa sui Procuratori Nazionali dello Sport all'atto della proposta di conferimento di un ulteriore mandato - vale a dire di professionalità e preparazione, unite a dedizione e passione – essa ha, in questo anno, trovato ampia conferma.


Stesso dicasi per l'attività svolta dall'Ufficio di Segreteria della Procura Generale dello Sport, senza il lavoro della quale – svolto sempre con propositività, preparazione, professionalità, serietà, impegno ed abnegazione – tutti i risultati conseguiti sarebbero stati irrealizzabili.

IL PROCURATORE GENERALE dello SPORT  
*F.to Ugo Taucer*

**FASCICOLI 2019**

	n.	%
ACI	51	1,87%
AeCI	0	0,00%
FCI	25	0,92%
FGI	28	1,03%
FIB	19	0,70%
FIBa	1	0,04%
FIBS	13	0,48%
FIC	1	0,04%
FICK	4	0,15%
FICr	6	0,22%
FIDAL	51	1,87%
FIDASC	1	0,04%
FIDS	25	0,92%
FIG	29	1,07%
FIGC	1672	61,40%
FIGH	7	0,26%
FIGS	1	0,04%
FIH	10	0,37%
FIJKAM	18	0,66%
FIM	5	0,18%
FIN	36	1,32%
FIP	136	4,99%
FIPav	106	3,89%
FIPe	4	0,15%
FIPM	12	0,44%
FIPSAS	16	0,59%
FIR	42	1,54%
FIS	11	0,40%
FISE	93	3,42%
FISG	8	0,29%
FISI	4	0,15%
FISR	17	0,62%
FISW	0	0,00%
FIT	106	3,89%
FITa	2	0,07%
FITArco	6	0,22%
FITAV	1	0,04%
FITeT	4	0,15%
FITri	9	0,33%
FIV	13	0,48%
FMI	13	0,48%
FMSI	21	0,77%
FPI	88	3,23%
UITS	8	0,29%

<b>TOTALI</b>	<b>2723</b>	<b>100,00%</b>
---------------	-------------	----------------




**FASCICOLI 2019**

	n.	%
FASI	2	2,47%
FIBIS	8	9,88%
FICSF	2	2,47%
FICri	0	0,00%
FID	1	1,23%
FIDAF	11	13,58%
FIGB	22	27,16%
FIGEST	0	0,00%
FIKBMS	2	2,47%
FIPaP	2	2,47%
FIPT	0	0,00%
FIRaft	0	0,00%
FISB	6	7,41%
FISO	0	0,00%
FITDS	12	14,81%
FITREC-ANTE	8	9,88%
FITw	0	0,00%
FIWuK	0	0,00%
FSI	5	6,17%

<b>TOTALI</b>	<b>81</b>	<b>100,00%</b>
---------------	-----------	----------------

ALTRO	54
-------	----



FASCICOLI 2014 - 2019	2014		2015			2016			2017			2018			2019			TOTALI
	n.	% sul totale	n.	% sul totale	% rispetto anno 2014	n.	% sul totale	% rispetto anno 2015	n.	% sul totale	% rispetto anno 2016	n.	% sul totale	% rispetto anno 2017	n.	% sul totale	% rispetto anno 2018	n.
ACI Automotob Club d'Italia	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%		42	1,66%		59	2,34%	40,48%	51	1,87%	-13,56%	152
AeCI Aero Club d'Italia	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%		0	0,00%		0	0,00%		0	0,00%		0
FCI Federazione Ciclistica Italiana	34	3,98%	35	1,51%	2,94%	38	1,64%	8,57%	25	0,99%	-34,21%	26	1,03%	4,00%	25	0,92%	-3,85%	183
FGI Federazione Ginnastica d'Italia	8	0,94%	12	0,52%	50,00%	12	0,52%	0,00%	25	0,99%	108,33%	19	0,75%	-24,00%	28	1,03%	47,37%	104
FIB Federazione Italiana Bocce	0	0,00%	9	0,39%		4	0,17%	-55,56%	8	0,32%	100,00%	12	0,48%	50,00%	19	0,70%	58,33%	52
FIBa Federazione Italiana Badminton	0	0,00%	1	0,04%		1	0,04%	0,00%	0	0,00%	-100,00%	0	0,00%		1	0,04%		3
FIBS Federazione Italiana Baseball Softball	2	0,23%	5	0,22%	150,00%	11	0,48%	120,00%	15	0,59%	36,36%	16	0,64%	6,67%	13	0,48%	-18,75%	62
FIC Federazione Italiana Canottaggio	0	0,00%	2	0,09%		9	0,39%	350,00%	5	0,20%	-44,44%	1	0,04%	-80,00%	1	0,04%	0,00%	18
FICK Federazione Italiana Canoa Kayak	1	0,12%	9	0,39%	800,00%	14	0,61%	55,56%	19	0,75%	35,71%	4	0,16%	-78,95%	4	0,15%	0,00%	51
FICr Federazione Italiana Cronometristi	0	0,00%	7	0,30%		2	0,09%	-71,43%	2	0,08%	0,00%	8	0,32%	300,00%	6	0,22%	-25,00%	25
FIDAL Federazione Italiana Di Atletica Leggera	3	0,35%	31	1,34%	933,33%	44	1,90%	41,94%	60	2,37%	36,36%	58	2,30%	-3,33%	51	1,87%	-12,07%	247
FIDASC Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%		0	0,00%		1	0,04%		1	0,04%	0,00%	2
FIDS Federazione Italiana Danza Sportiva	41	4,80%	65	2,81%	58,54%	47	2,03%	-27,69%	73	2,88%	55,32%	52	2,07%	-28,77%	25	0,92%	-51,92%	303
FIG Federazione Italiana Golf	1	0,12%	2	0,09%	100,00%	47	2,03%	2250,00%	19	0,75%	-59,57%	18	0,71%	-5,26%	29	1,07%	61,11%	116
FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio	577	67,56%	1403	60,55%	143,15%	1329	57,43%	-5,27%	1291	50,91%	-2,86%	1421	56,43%	10,07%	1672	61,40%	17,66%	7693
FIGH Federazione Italiana Giuoco Handball	0	0,00%	14	0,60%		9	0,39%	-35,71%	16	0,63%	77,78%	9	0,36%	-43,75%	7	0,26%	-22,22%	55
FIGS Federazione Italiana Gioco Squash	0	0,00%	5	0,22%		3	0,13%	-40,00%	1	0,04%	-66,67%	2	0,08%	100,00%	1	0,04%	-50,00%	12
FIH Federazione Italiana Hockey	11	1,29%	33	1,42%	200,00%	15	0,65%	-54,55%	5	0,20%	-66,67%	7	0,28%	40,00%	10	0,37%	42,86%	81
FILKAM Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali	0	0,00%	37	1,60%		47	2,03%	27,03%	32	1,26%	-31,91%	25	0,99%	-21,88%	18	0,66%	-28,00%	159
FIM Federazione Italiana Motonautica	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%		10	0,39%		2	0,08%	-80,00%	5	0,18%	150,00%	17
FIN Federazione Italiana Nuoto	6	0,70%	17	0,73%	183,33%	36	1,56%	111,76%	37	1,47%	2,78%	37	1,47%	0,00%	36	1,32%	-2,70%	169
FIP Federazione Italiana Pallacanestro	59	6,91%	56	2,42%	-5,08%	100	4,32%	78,57%	208	8,20%	108,00%	86	3,42%	-58,65%	136	4,99%	58,14%	645
FIPav Federazione Italiana Pallavolo	28	3,28%	63	2,72%	125,00%	60	2,59%	-4,76%	95	3,75%	58,33%	92	3,65%	-3,16%	106	3,89%	15,22%	444
FIPe Federazione Italiana Pesticida	0	0,00%	4	0,17%		8	0,35%	100,00%	4	0,16%	-50,00%	4	0,16%	0,00%	4	0,15%	0,00%	24
FIPM Federazione Italiana Pentathlon Moderno	1	0,12%	13	0,56%	1200,00%	1	0,04%	-92,31%	1	0,04%	0,00%	6	0,24%	500,00%	12	0,44%	100,00%	34
FIPRAS Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee	0	0,00%	12	0,52%		42	1,82%	250,00%	22	0,87%	-47,62%	25	0,99%	13,64%	16	0,59%	-36,00%	117
FIR Federazione Italiana Rugby	12	1,41%	25	1,08%	108,33%	21	0,91%	-16,00%	53	2,09%	152,38%	26	1,03%	-50,94%	42	1,54%	61,54%	179
FIS Federazione Italiana Scherma	2	0,23%	6	0,26%	200,00%	4	0,17%	-33,33%	5	0,20%	25,00%	11	0,44%	120,00%	11	0,40%	0,00%	39
FISE Federazione Italiana Sport Equestri	38	4,45%	143	6,17%	276,32%	110	4,75%	-23,08%	95	3,75%	-13,64%	88	3,49%	-7,37%	93	3,42%	5,68%	567
FISG Federazione Italiana Sport del Ghiaccio	2	0,23%	1	0,04%	-50,00%	1	0,04%	0,00%	14	0,55%	1300,00%	12	0,48%	-14,29%	8	0,29%	-33,33%	38
FISI Federazione Italiana Sport Invernali	0	0,00%	1	0,04%		4	0,17%	300,00%	4	0,16%	0,00%	7	0,28%	75,00%	4	0,15%	-42,86%	20
FISR Federazione Italiana Sport Rotellistici	21	2,46%	22	0,95%	4,76%	24	1,04%	9,09%	20	0,79%	-16,67%	21	0,83%	5,00%	17	0,62%	-19,05%	125
FISW Federazione Italiana Sci Nautico Wakeboard	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%		2	0,08%		0	0,00%	-100,00%	0	0,00%		2
FIT Federazione Italiana Tennis	1	0,12%	182	7,85%	18100%	143	6,18%	-21,43%	176	6,94%	23,08%	214	8,50%	21,59%	106	3,89%	-50,47%	822
FITa Federazione Italiana Taekwondo	0	0,00%	0	0,00%		6	0,26%		0	0,00%	-100,00%	1	0,04%		2	0,07%	100,00%	9
FITArco Federazione Italiana Tiro con l'Arco	1	0,12%	16	0,69%	1500,00%	20	0,86%	25,00%	7	0,28%	-65,00%	9	0,36%	28,57%	6	0,22%	-33,33%	59
FITAV Federazione Italiana Tiro A Volo	1	0,12%	7	0,30%	600,00%	1	0,04%	-85,71%	4	0,16%	300,00%	2	0,08%	-50,00%	1	0,04%	-50,00%	16
FITeT Federazione Italiana Tennis Tavolo	3	0,35%	5	0,22%	66,67%	8	0,35%	60,00%	10	0,39%	25,00%	7	0,28%	-30,00%	4	0,15%	-42,86%	37
FITri Federazione Italiana Triathlon	0	0,00%	0	0,00%		11	0,48%		13	0,51%	18,18%	9	0,36%	-30,77%	9	0,33%	0,00%	42
FIV Federazione Italiana Vela	0	0,00%	13	0,56%		10	0,43%	-23,08%	23	0,91%	130,00%	19	0,75%	-17,39%	13	0,48%	-31,58%	78
FMI Federazione Motociclistica Italiana	0	0,00%	10	0,43%		6	0,26%	-40,00%	18	0,71%	200,00%	12	0,48%	-33,33%	13	0,48%	8,33%	59
FMSI Federazione Medico Sportiva Italiana	0	0,00%	10	0,43%		3	0,13%	-70,00%	7	0,28%	133,33%	9	0,36%	28,57%	21	0,77%	133,33%	50
FPI Federazione Pugilistica Italiana	0	0,00%	40	1,73%		60	2,59%	50,00%	70	2,76%	16,67%	81	3,22%	15,71%	88	3,23%	8,64%	339
UIITS Unione Italiana Tiro a Segno	1	0,12%	1	0,04%	0,00%	3	0,13%	200,00%	0	0,00%	-100,00%	0	0,00%		8	0,29%		13
<b>TOTALI</b>	<b>854</b>		<b>2317</b>			<b>2314</b>			<b>2536</b>			<b>2518</b>			<b>2723</b>			<b>13262</b>
<b>MEDIA FASCICOLI / MESE</b>			<b>193</b>			<b>193</b>			<b>211</b>			<b>210</b>			<b>227</b>			

FASCICOLI 2014 - 2019		2014		2015			2016			2017			2018			2019			TOTALI
		n.	% sul totale	n.	% sul totale	% rispetto anno 2014	n.	% sul totale	% rispetto anno 2015	n.	% sul totale	% rispetto anno 2016	n.	% sul totale	% rispetto anno 2017	n.	% sul totale	% rispetto anno 2018	n.
FASI	Federazione Arrampicata Sportiva Italiana	0	0,00%	1	1,85%		2	3,51%	100,00%	3	3,03%	50,00%	1	0,79%	-66,67%	2	2,47%	100,00%	7
FIBIS	Federazione Italiana Billardo Sportivo	6	75,00%	12	22,22%	100,00%	23	40,35%	91,67%	27	27,27%	17,39%	17	13,49%	-37,04%	8	9,88%	-52,94%	85
FICSF	Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso	0	0,00%	1	1,85%		2	3,51%	100,00%	1	1,01%	-50,00%	0	0,00%	-100,00%	2	2,47%		4
FCri	Federazione Italiana Cricket	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%		0	0,00%		0	0,00%		0	0,00%		0
FID	Federazione Italiana Dama	0	0,00%	0	0,00%		2	3,51%		5	5,05%	150,00%	2	1,59%	-60,00%	1	1,23%	-50,00%	9
FIDAF	Federazione Italiana Di American Football	0	0,00%	0	0,00%		4	7,02%		9	9,09%	125,00%	18	14,29%	100,00%	11	13,58%	-38,89%	31
FIBG	Federazione Italiana Gioco Bridge	0	0,00%	12	22,22%		6	10,53%	-50,00%	9	9,09%	50,00%	55	43,65%	511,11%	22	27,16%	-60,00%	82
FIGEST	Federazione Italiana Giochi E Sport Tradizionali	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%		0	0,00%		0	0,00%		0	0,00%		0
FIKBMS	Federazione Italiana Kick Boxing Muay thai savate e Shoot boxe	0	0,00%	2	3,70%		4	7,02%	100,00%	2	2,02%	-50,00%	4	3,17%	100,00%	2	2,47%	-50,00%	12
FIpAp	Federazione Italiana Palla Pugno	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%		0	0,00%		1	0,79%		2	2,47%	100,00%	1
FIPT	Federazione Italiana Palla Tamburello	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%		0	0,00%		0	0,00%		0	0,00%		0
FIraft	Federazione Italiana Rafting	0	0,00%	3	5,56%		1	1,75%	-66,67%	1	1,01%	0,00%	0	0,00%	-100,00%	0	0,00%		5
FISB	Federazione Italiana Sport Bowling	0	0,00%	0	0,00%		3	5,26%		16	16,16%	433,33%	4	3,17%	-75,00%	6	7,41%	50,00%	23
FISO	Federazione Italiana Sport Orientamento	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%		0	0,00%		0	0,00%		0	0,00%		0
FIIDS	Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo	0	0,00%	0	0,00%		3	5,26%		10	10,10%	233,33%	13	10,32%	30,00%	12	14,81%	-7,69%	26
FI TREC-ANTE	Federazione Italiana Turismo Equestre TREC-ANTE	2	25,00%	2	3,70%	0,00%	3	5,26%	50,00%	2	2,02%	-33,33%	5	3,97%	150,00%	8	9,88%	60,00%	14
FI Tw	Federazione Italiana Twirling	0	0,00%	3	5,56%		0	0,00%	-100,00%	0	0,00%		0	0,00%		0	0,00%		3
FIWuK	Federazione Italiana Wushu - Kung fu	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%		0	0,00%		2	1,59%		0	0,00%	-100,00%	2
FSI	Federazione Scacchistica Italiana	0	0,00%	18	33,33%		4	7,02%	-77,78%	14	14,14%	250,00%	4	3,17%	-71,43%	5	6,17%	25,00%	40
<b>TOTALI</b>		<b>8</b>		<b>54</b>			<b>57</b>			<b>99</b>			<b>126</b>			<b>81</b>			<b>344</b>
<b>MEDIA FASCICOLI / MESE</b>				<b>5</b>			<b>5</b>			<b>8</b>			<b>11</b>			<b>7</b>			
ALTR0	soggetti affiliati e tesserati	0		5			77			124			78			54			338

ISCRIZIONE PROCEDIMENTI 2014 - 2019		2014	2015	2016	2017	2018	2019
ACI	Automobile Club d'Italia						
AeCI	Aero Club d'Italia						
FCI	Federazione Ciclistica Italiana						
FGI	Federazione Ginnastica d'Italia						
FIB	Federazione Italiana Bocce						
FIBa	Federazione Italiana Badminton						
FIBS	Federazione Italiana Baseball Softball						
FIC	Federazione Italiana Canottaggio						
FICK	Federazione Italiana Canoa Kayak						
FICr	Federazione Italiana Cronometristi						
FIDAL	Federazione Italiana Di Atletica Leggera						
FIDASC	Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia						
FIDS	Federazione Italiana Danza Sportiva						
FIG	Federazione Italiana Golf						
FIGC	Federazione Italiana Giuoco Calcio						
FIGH	Federazione Italiana Giuoco Handball						
FIGS	Federazione Italiana Gioco Squash						
FIH	Federazione Italiana Hockey						
FILKAM	Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali						
FIM	Federazione Italiana Motonautica						
FIN	Federazione Italiana Nuoto						
FIP	Federazione Italiana Pallacanestro						
FIPav	Federazione Italiana Pallavolo						
FIPe	Federazione Italiana Pesistica						
FIPM	Federazione Italiana Pentathlon Moderno						
FIPSAS	Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee						
FIR	Federazione Italiana Rugby						
FIS	Federazione Italiana Scherma						
FISE	Federazione Italiana Sport Equestri						
FISG	Federazione Italiana Sport del Ghiaccio						
FISI	Federazione Italiana Sport Invernali						
FISR	Federazione Italiana Sport Rotellistici						
FISW	Federazione Italiana Sci Nautico Wakeboard						
FIT	Federazione Italiana Tennis						
FITa	Federazione Italiana Taekwondo						
FITArco	Federazione Italiana Tiro con l'Arco						
FITAV	Federazione Italiana Tiro A Volo						
FITeT	Federazione Italiana Tennis Tavolo						
FITri	Federazione Italiana Triathlon						
FIV	Federazione Italiana Vela						
FMI	Federazione Motociclistica Italiana						
FMSI	Federazione Medico Sportiva Italiana						
FPI	Federazione Pugilistica Italiana						
UITS	Unione Italiana Tiro a Segno						

ISCRIZIONE PROCEDIMENTI 2014 - 2019		2014	2015	2016	2017	2018	2019
FASI	Federazione Arrampicata Sportiva Italiana						
FIBiS	Federazione Italiana Biliardo Sportivo						
FICSF	Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso						
FICri	Federazione Italiana Cricket						
FID	Federazione Italiana Dama						
FIDAF	Federazione Italiana Di American Football						
FIGB	Federazione Italiana Gioco Bridge						
FIGEST	Federazione Italiana Giochi E Sport Tradizionali						
FIKBMS	Federazione Italiana Kick Boxing Muay thai savate e Shoot boxe						
FIPaP	Federazione Italiana Palla Pugno						
FIPT	Federazione Italiana Palla Tamburello						
FIRaft	Federazione Italiana Rafting						
FISB	Federazione Italiana Sport Bowling						
FISO	Federazione Italiana Sport Orientamento						
FITDS	Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo						
FITREC-ANTE	Federazione Italiana Turismo Equestre TREC-ANTE						
FITw	Federazione Italiana Twirling						
FIWuK	Federazione Italiana Wushu - Kung fu						
FSI	Federazione Scacchistica Italiana						

ABUSI SESSUALI - PEDOFILIA 2014 - 2019		2014		2015			2016			2017			2018			2019			TOTALI
	n.	% sul totale	n.	% sul totale	% rispetto anno 2014	n.	% sul totale	% rispetto anno 2015	n.	% sul totale	% rispetto anno 2016	n.	% sul totale	% rispetto anno 2017	n.	% sul totale	% rispetto anno 2018	n.	
ACI Automobile Club d'Italia	0		0			0			0			0			0			0	
AeCI Aero Club d'Italia	0		0			0			0			0			0			0	
FCI Federazione Ciclistica Italiana	0		0			0			1	7,69%		0		-100,00%	0			1	
FGI Federazione Ginnastica d'Italia	1	8,33%	0		-100,00%	0			0			0			1	5,00%		2	
FIB Federazione Italiana Bocce	0		0			0			0			0			0			0	
FIBa Federazione Italiana Badminton	0		0			0			0			0			0			0	
FIBS Federazione Italiana Baseball Softball	0		0			0			1	7,69%		2	12,50%	100,00%	0	0,00%	-100,00%	3	
FIC Federazione Italiana Canottaggio	0		0			1	12,50%		0		-100,00%	0			0			1	
FICK Federazione Italiana Canoa Kayak	0		0			0			0			0			0			0	
FICr Federazione Italiana Cronometristi	0		0			0			0			0			0			0	
FIDAL Federazione Italiana Di Atletica Leggera	0		0			0			0			0			0			0	
FIDASC Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia	0		0			0			0			0			0			0	
FIDS Federazione Italiana Danza Sportiva	0		0			0			0			0			0			0	
FIG Federazione Italiana Golf	0		0			0			0			0			0			0	
FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio	4	33,33%	5	50,00%	25,00%	3	37,50%	-40,00%	3	23,08%	0,00%	2	12,50%	-33,33%	4	20,00%	100,00%	21	
FIGH Federazione Italiana Giuoco Handball	0		0			0			0			0			0			0	
FIGS Federazione Italiana Giuoco Squash	0		0			0			0			0			0			0	
FIH Federazione Italiana Hockey	0		0			0			0			0			0			0	
FJLKAM Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali	0		0			0			0			1	6,25%		0	0,00%	-100,00%	1	
FIM Federazione Italiana Motonautica	0		0			0			0			0			0			0	
FIN Federazione Italiana Nuoto	0		0			1	12,50%		2	15,38%	100,00%	0		-100,00%	0			3	
FIP Federazione Italiana Pallacanestro	2	16,67%	0		-100,00%	0			1	7,69%		0		-100,00%	1	5,00%		4	
FIPav Federazione Italiana Pallavolo	3	25,00%	1	10,00%	-66,67%	0		-100,00%	2	15,38%		1	6,25%	-50,00%	6	30,00%	500,00%	13	
FIPe Federazione Italiana Pesisitica	0		0			0			0			1	6,25%		0	0,00%	-100,00%	1	
FIPM Federazione Italiana Pentathlon Moderno	0		0			0			0			0			0			0	
FIPAS Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee	0		0			0			0			0			0			0	
FIR Federazione Italiana Rugby	0		0			1	12,50%		0		-100,00%	0			0			1	
FIS Federazione Italiana Scherma	0		0			0			0			0			3	15,00%		3	
FISE Federazione Italiana Sport Equestri	1	8,33%	2	20,00%	100,00%	1	12,50%	-50,00%	2	15,38%	100,00%	5	31,25%	150,00%	5	25,00%	0,00%	16	
FISG Federazione Italiana Sport del Ghiaccio	0		0			0			0			0			0			0	
FISI Federazione Italiana Sport Invernali	0		0			0			0			1	6,25%		0	0,00%	-100,00%	1	
FISR Federazione Italiana Sport Rotellistici	0		0			0			0			0			0			0	
FISW Federazione Italiana Sci Nautico Wakeboard	0		0			0			0			0			0			0	
FIT Federazione Italiana Tennis	0		2	20,00%		0		-100,00%	0			0			0			2	
FITa Federazione Italiana Taekwondo	0		0			0			0			0			0			0	
FITArco Federazione Italiana Tiro con l'Arco	1	8,33%	0		-100,00%	1	12,50%		0	0,00%	-100,00%	0			0			2	
FITAV Federazione Italiana Tiro A Volo	0		0			0			0			0			0			0	
FITeT Federazione Italiana Tennis Tavolo	0		0			0			1	7,69%		0		-100,00%	0			1	
FITri Federazione Italiana Triathlon	0		0			0			0			0			0			0	
FIV Federazione Italiana Vela	0		0			0			0			1	6,25%		0	0,00%	-100,00%	1	
FMI Federazione Motociclistica Italiana	0		0			0			0			0			0			0	
FMSI Federazione Medico Sportiva Italiana	0		0			0			0			1	6,25%		0	0,00%	-100,00%	1	
FPI Federazione Pugilistica Italiana	0		0			0			0			1	6,25%		0	0,00%	-100,00%	1	
UIITS Unione Italiana Tiro a Segno	0		0			0			0			0			0			0	
<b>TOTALI</b>	<b>12</b>		<b>10</b>			<b>8</b>			<b>13</b>			<b>16</b>			<b>20</b>			<b>79</b>	

ABUSI SESSUALI - PEDOFILIA 2014 - 2019		2014	2015	2016	2017		2018			2019			TOTALI
	n.	n.	n.	n.	% sul totale	n.	% sul totale	% rispetto anno 2017	n.	% sul totale	% rispetto anno 2018	n.	
FA SI	Federazione Arrampicata Sportiva Italiana	0	0	0	0	0	0		0	0,00%		0	
FIBIS	Federazione Italiana Biliardo Sportivo	0	0	0	0	0	0		0	0,00%		0	
FIC SF	Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso	0	0	0	0	0	0		0	0,00%		0	
FICri	Federazione Italiana Cricket	0	0	0	0	0	0		0	0,00%		0	
FID	Federazione Italiana Dama	0	0	0	0	0	0		0	0,00%		0	
FIDAF	Federazione Italiana Di American Football	0	0	0	0	0	0		0	0,00%		0	
FIGB	Federazione Italiana Gioco Bridge	0	0	0	0	0	0		0	0,00%		0	
FIGEST	Federazione Italiana Giochi E Sport Tradizionali	0	0	0	0	0	0		0	0,00%		0	
FIKBMS	Federazione Italiana Kick Boxing Muay thai savate e Shoot boxe	0	0	0	0	0	0		0	0,00%		0	
FIPaP	Federazione Italiana Palla Pugno	0	0	0	0	1	33,33%		0	0,00%	-100,00%	1	
FIPT	Federazione Italiana Palla Tamburello	0	0	0	0	0	0		0	0,00%		0	
FIRaft	Federazione Italiana Rafting	0	0	0	0	0	0		0	0,00%		0	
FISB	Federazione Italiana Sport Bowling	0	0	0	0	0	0		0	0,00%		0	
FISO	Federazione Italiana Sport Orientamento	0	0	0	0	0	0		0	0,00%		0	
FITDS	Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo	0	0	0	0	0	0		0	0,00%		0	
FITREC-ANTE	Federazione Italiana Turismo Equestre TREC-ANTE	0	0	0	0	1	33,33%		1	100,00%	200,00%	2	
FITw	Federazione Italiana Twirling	0	0	0	0	0	0		0	0,00%		0	
FIWuK	Federazione Italiana Wushu - Kung fu	0	0	0	0	0	0		0	0,00%		0	
FSI	Federazione Scacchistica Italiana	0	0	0	2	100,00%	1	33,33%	-50,00%	0	0,00%	-100,00%	3
<b>TOTALI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>1</b>			<b>6</b>	

MATCH FIXING 2014 - 2019	2014		2015			2016			2017			2018			2019			TOTALE
	n.	% sul totale	n.	% sul totale	% rispetto anno 2014	n.	% sul totale	% rispetto anno 2015	n.	% sul totale	% rispetto anno 2016	n.	% sul totale	% rispetto anno 2017	n.	% sul totale	% rispetto anno 2018	n.
ACI Automobile Club d'Italia	0		0			0			0			0			0	0,00%		0
AeCI Aero Club d'Italia	0		0			0			0			0			0	0,00%		0
FCI Federazione Ciclistica Italiana	0		0			0			0			0			0	0,00%		0
FIGI Federazione Ginnastica d'Italia	0		0			0			0			0			0	0,00%		0
FIB Federazione Italiana Bocce	0		0			0			0			0			0	0,00%		0
FIBa Federazione Italiana Badminton	0		0			0			0			0			0	0,00%		0
FIBS Federazione Italiana Baseball Softball	0		0			0			0			0			0	0,00%		0
FIC Federazione Italiana Canottaggio	0		0			0			0			0			0	0,00%		0
FICK Federazione Italiana Canoa Kayak	0		0			0			0			0			0	0,00%		0
FICr Federazione Italiana Cronometristi	0		0			0			0			0			0	0,00%		0
FIDAL Federazione Italiana Di Atletica Leggera	0		0			0			0			0			0	0,00%		0
FIDASC Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia	0		0			0			0			0			0	0,00%		0
FIDS Federazione Italiana Danza Sportiva	0		0			0			0			0			0	0,00%		0
FIG Federazione Italiana Golf	0		0			0			0			0			0	0,00%		0
FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio	9	100,00%	14	87,50%	55,56%	23	100,00%	64,29%	37	97,37%	60,87%	26	92,86%	-29,73%	27	81,82%	3,85%	136
FIGH Federazione Italiana Giuoco Handball	0		0			0			0			0			0	0,00%		0
FIGS Federazione Italiana Gioco Squash	0		0			0			0			0			0	0,00%		0
FIH Federazione Italiana Hockey	0		0			0			0			0			0	0,00%		0
FIJKAM Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali	0		0			0			0			0			0	0,00%		0
FIM Federazione Italiana Motonautica	0		0			0			0			0			0	0,00%		0
FIN Federazione Italiana Nuoto	0		0			0			0			0			0	0,00%		0
FIP Federazione Italiana Pallacanestro	0		0			0			0			0			5	15,15%		5
FIPav Federazione Italiana Pallavolo	0		0			0			1	2,63%		2	7,14%	100,00%	1	3,03%	-50,00%	4
FIPe Federazione Italiana Pesistica	0		0			0			0			0			0	0,00%		0
FIPM Federazione Italiana Pentathlon Moderno	0		0			0			0			0			0	0,00%		0
FIPSA Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee	0		0			0			0			0			0	0,00%		0
FIR Federazione Italiana Rugby	0		0			0			0			0			0	0,00%		0
FIS Federazione Italiana Scherma	0		0			0			0			0			0	0,00%		0
FISE Federazione Italiana Sport Equestri	0		0			0			0			0			0	0,00%		0
FIGS Federazione Italiana Sport del Ghiaccio	0		0			0			0			0			0	0,00%		0
FISI Federazione Italiana Sport Invernali	0		0			0			0			0			0	0,00%		0
FISR Federazione Italiana Sport Rotellistici	0		1	6,25%		0			0			0			0	0,00%		1
FISW Federazione Italiana Sci Nautico Wakeboard	0		0			0			0			0			0	0,00%		0
FIT Federazione Italiana Tennis	0		1	6,25%		0			0			0			0	0,00%		1
FITa Federazione Italiana Taekwondo	0		0			0			0			0			0	0,00%		0
FITArco Federazione Italiana Tiro con l'Arco	0		0			0			0			0			0	0,00%		0
FITAV Federazione Italiana Tiro A Volo	0		0			0			0			0			0	0,00%		0
FITeT Federazione Italiana Tennis Tavolo	0		0			0			0			0			0	0,00%		0
FITri Federazione Italiana Triathlon	0		0			0			0			0			0	0,00%		0
FIV Federazione Italiana Vela	0		0			0			0			0			0	0,00%		0
FMI Federazione Motociclistica Italiana	0		0			0			0			0			0	0,00%		0
FMSI Federazione Medico Sportiva Italiana	0		0			0			0			0			0	0,00%		0
FPI Federazione Pugilistica Italiana	0		0			0			0			0			0	0,00%		0
UIITS Unione Italiana Tiro a Segno	0		0			0			0			0			0	0,00%		0
<b>TOTALI</b>	<b>9</b>		<b>16</b>			<b>23</b>			<b>38</b>			<b>28</b>			<b>33</b>			<b>147</b>

MATCH FIXING 2014 - 2019		2014	2015	2016	2017		2018		2019		TOTALI
		n.	n.	n.	n.	% sul totale	n,	% rispetto anno 2017	n,	% rispetto anno 2018	n.
FASI	Federazione Arrampicata Sportiva Italiana	0	0	0	0		0		0		0
FIBIS	Federazione Italiana Biliardo Sportivo	0	0	0	0		0		0		0
FICSF	Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso	0	0	0	0		0		0		0
FICri	Federazione Italiana Cricket	0	0	0	0		0		0		0
FID	Federazione Italiana Dama	0	0	0	0		0		0		0
FIDAF	Federazione Italiana Di American Football	0	0	0	0		0		0		0
FIGB	Federazione Italiana Gioco Bridge	0	0	0	0		0		0		0
FIGEST	Federazione Italiana Giochi E Sport Tradizional	0	0	0	0		0		0		0
FIKBMS	Federazione Italiana Kick Boxing Muay thai savate e Shoot boxe	0	0	0	0		0		0		0
FIPaP	Federazione Italiana Palla Pugno	0	0	0	0		0		0		0
FIPT	Federazione Italiana Palla Tamburello	0	0	0	0		0		0		0
FIRaft	Federazione Italiana Rafting	0	0	0	0		0		0		0
FISB	Federazione Italiana Sport Bowling	0	0	0	0		0		0		0
FISO	Federazione Italiana Sport Orientamento	0	0	0	0		0		0		0
FITDS	Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivc	0	0	0	0		0		0		0
FITREC-ANTE	Federazione Italiana Turismo Equestre TREC-ANTE	0	0	0	0		0		0		0
FITw	Federazione Italiana Twirling	0	0	0	0		0		0		0
FIWuK	Federazione Italiana Wushu - Kung fu	0	0	0	0		0		0		0
FSI	Federazione Scacchistica Italiana	0	0	0	1	100,00%	0	-100,00%	0		1
<b>TOTALI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>1</b>

INTERVENTI 2014 - 2019		2014		2015		2016			2017			2018			2019			TOTALI
	n.	n.	% sul totale	n.	% sul totale	% rispetto anno 2015	n.	% sul totale	% rispetto anno 2016	n.	% sul totale	% rispetto anno 2017	n.	% sul totale	% rispetto anno 2018	n.		
ACI Automobile Club d'Italia	0	0	0,00%	0	0,00%		2	1,53%		1	0,83%	-50,00%	1	1,23%	0,00%	4		
AeCI Aero Club d'Italia	0	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%		0	0,00%		2	2,47%		2		
FCI Federazione Ciclistica Italiana	0	6	3,64%	9	4,41%	50,00%	4	3,05%	-55,56%	0	0,00%	-100,00%	0	0,00%		19		
FGI Federazione Ginnastica d'Italia	0	1	0,61%	1	0,49%	0,00%	3	2,29%	200,00%	1	0,83%	-66,67%	0	0,00%	-100,00%	6		
FIB Federazione Italiana Bocce	0	2	1,21%	2	0,98%	0,00%	0	0,00%	-100,00%	0	0,00%		2	2,47%		6		
FIBa Federazione Italiana Badminton	0	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%		0	0,00%		1	1,23%		1		
FIBS Federazione Italiana Baseball Softball	0	0	0,00%	4	1,96%		9	6,87%	125,00%	0	0,00%	-100,00%	0	0,00%		13		
FIC Federazione Italiana Canottaggio	0	2	1,21%	1	0,49%	-50,00%	0	0,00%	-100,00%	0	0,00%		0	0,00%		3		
FICK Federazione Italiana Canoa Kayak	0	5	3,03%	3	1,47%	-40,00%	3	2,29%	0,00%	1	0,83%	-66,67%	1	1,23%	0,00%	13		
FICr Federazione Italiana Cronometristi	0	1	0,61%	1	0,49%	0,00%	1	0,76%	0,00%	0	0,00%		0	0,00%		3		
FIDAL Federazione Italiana Di Atletica Leggera	0	3	1,82%	8	3,92%	166,67%	3	2,29%	-62,50%	5	4,17%	66,67%	0	0,00%	-100,00%	19		
FIDASC Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia	0	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%		0	0,00%		1	1,23%		1		
FIDS Federazione Italiana Danza Sportiva	0	3	1,82%	5	2,45%	66,67%	6	4,58%	20,00%	1	0,83%	-83,33%	2	2,47%	100,00%	17		
FIG Federazione Italiana Golf	0	1	0,61%	5	2,45%	400,00%	8	6,11%	60,00%	10	8,33%	25,00%	4	4,94%	-60,00%	28		
FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio	0	65	39,39%	51	25,00%	-21,54%	22	16,79%	-56,86%	29	24,17%	31,82%	22	27,16%	-24,14%	189		
FIGH Federazione Italiana Giuoco Handball	0	3	1,82%	4	1,96%	33,33%	0	0,00%	-100,00%	1	0,83%		2	2,47%	100,00%	10		
FIGS Federazione Italiana Giuoco Squash	0	1	0,61%	2	0,98%	100,00%	2	1,53%	0,00%	1	0,83%	-50,00%	0	0,00%	-100,00%	6		
FIH Federazione Italiana Hockey	0	0	0,00%	1	0,49%		1	0,76%	0,00%	1	0,83%	0,00%	0	0,00%	-100,00%	3		
FIJKAM Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali	0	3	1,82%	5	2,45%	66,67%	2	1,53%	-60,00%	3	2,50%	50,00%	2	2,47%	-33,33%	15		
FIM Federazione Italiana Motonautica	0	1	0,61%	1	0,49%	0,00%	2	1,53%	100,00%	0	0,00%	-100,00%	0	0,00%		4		
FIN Federazione Italiana Nuoto	0	1	0,61%	5	2,45%	400,00%	5	3,82%	0,00%	3	2,50%	-40,00%	2	2,47%	-33,33%	16		
FIP Federazione Italiana Pallacanestro	0	1	0,61%	5	2,45%	400,00%	4	3,05%	-20,00%	1	0,83%	-75,00%	3	3,70%	200,00%	14		
FIPav Federazione Italiana Pallavolo	0	8	4,85%	7	3,43%	-12,50%	0	0,00%	-100,00%	4	3,33%		6	7,41%	50,00%	25		
FIPe Federazione Italiana Pesticistica	0	0	0,00%	2	0,98%		0	0,00%	-100,00%	0	0,00%		0	0,00%		2		
FIPM Federazione Italiana Pentathlon Moderno	0	2	1,21%	0	0,00%	-100,00%	0	0,00%		6	5,00%		0	0,00%	-100,00%	8		
FIPSAS Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee	0	1	0,61%	6	2,94%	500,00%	0	0,00%	-100,00%	3	2,50%		1	1,23%	-66,67%	11		
FIR Federazione Italiana Rugby	0	1	0,61%	17	8,33%	1600,00%	13	9,92%	-23,53%	4	3,33%	-69,23%	5	6,17%	25,00%	40		
FIS Federazione Italiana Scherma	0	2	1,21%	0	0,00%	-100,00%	1	0,76%		1	0,83%	0,00%	1	1,23%	0,00%	5		
FISE Federazione Italiana Sport Equestri	0	16	9,70%	8	3,92%	-50,00%	13	9,92%	62,50%	10	8,33%	-23,08%	7	8,64%	-30,00%	54		
FISG Federazione Italiana Sport del Ghiaccio	0	1	0,61%	1	0,49%	0,00%	1	0,76%	0,00%	2	1,67%	100,00%	1	1,23%	-50,00%	6		
FISI Federazione Italiana Sport Invernali	0	0	0,00%	2	0,98%		1	0,76%	-50,00%	2	1,67%	100,00%	0	0,00%	-100,00%	5		
FISR Federazione Italiana Sport Rotellistici	0	8	4,85%	4	1,96%	-50,00%	1	0,76%	-75,00%	3	2,50%	200,00%	0	0,00%	-100,00%	16		
FISW Federazione Italiana Sci Nautico Wakeboard	0	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%		0	0,00%		0	0,00%		0		
FIT Federazione Italiana Tennis	0	8	4,85%	25	12,25%	212,50%	6	4,58%	-76,00%	7	5,83%	16,67%	2	2,47%	-71,43%	48		
FITa Federazione Italiana Taekwondo	0	0	0,00%	0	0,00%		1	0,76%		2	1,67%	100,00%	0	0,00%	-100,00%	3		
FITArco Federazione Italiana Tiro con l'Arco	0	1	0,61%	5	2,45%	400,00%	1	0,76%	-80,00%	3	2,50%	200,00%	0	0,00%	-100,00%	10		
FITAV Federazione Italiana Tiro A Volo	0	2	1,21%	1	0,49%	-50,00%	0	0,00%	-100,00%	2	1,67%		0	0,00%	-100,00%	5		
FITeT Federazione Italiana Tennis Tavolo	0	4	2,42%	4	1,96%	0,00%	1	0,76%	-75,00%	2	1,67%	100,00%	2	2,47%	0,00%	13		
FITri Federazione Italiana Triathlon	0	0	0,00%	3	1,47%		1	0,76%	-66,67%	1	0,83%	0,00%	2	2,47%	100,00%	7		
FIV Federazione Italiana Vela	0	2	1,21%	1	0,49%	-50,00%	3	2,29%	200,00%	4	3,33%	33,33%	1	1,23%	-75,00%	11		
FMI Federazione Motociclistica Italiana	0	1	0,61%	0	0,00%	-100,00%	0	0,00%		1	0,83%		1	1,23%	0,00%	3		
FMSI Federazione Medico Sportiva Italiana	0	6	3,64%	2	0,98%	-66,67%	4	3,05%	100,00%	1	0,83%	-75,00%	3	3,70%	200,00%	16		
FPI Federazione Pugilistica Italiana	0	3	1,82%	2	0,98%	-33,33%	7	5,34%	250,00%	4	3,33%	-42,86%	3	3,70%	-25,00%	19		
UIITS Unione Italiana Tiro a Segno	0	0	0,00%	1	0,49%		0	0,00%	-100,00%	0	0,00%		1	1,23%		2		
<b>TOTALI</b>	<b>0</b>	<b>165</b>		<b>204</b>			<b>131</b>			<b>120</b>			<b>81</b>			<b>701</b>		

INTERVENTI 2014 - 2019		2014		2015			2016			2017			2018			2019			TOTALI
		n.	% sul totale	n.	% sul totale	% rispetto anno 2014	n.	% sul totale	% rispetto anno 2015	n.	% sul totale	% rispetto anno 2016	n.	% sul totale	% rispetto anno 2017	n.	% sul totale	% rispetto anno 2018	n.
FASI	Federazione Arrampicata Sportiva Italiana	0	0,00%	0	0,00%		2	12,50%		0	0,00%	-100,00%	0	0,00%		0	0,00%		2
FIBIS	Federazione Italiana Billardo Sportivo	0	0,00%	1	12,50%		3	18,75%	200,00%	3	18,75%	0,00%	1	5,26%	-66,67%	0	0,00%	-100,00%	8
FICSF	Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso	0	0,00%	1	12,50%		0	0,00%	-100,00%	0	0,00%		0	0,00%		0	0,00%		1
FICri	Federazione Italiana Cricket	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%		0	0,00%		0	0,00%		0	0,00%		0
FID	Federazione Italiana Dama	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%		0	0,00%		1	5,26%		0	0,00%	-100,00%	1
FIDAF	Federazione Italiana Di American Football	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%		1	6,25%		1	5,26%	0,00%	2	40,00%	100,00%	4
FIGB	Federazione Italiana Gioco Bridge	0	0,00%	2	25,00%		2	12,50%	0,00%	2	12,50%	0,00%	7	36,84%	250,00%	1	20,00%	-85,71%	14
FIGEST	Federazione Italiana Giochi E Sport Tradizionali	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%		1	6,25%		0	0,00%	-100,00%	0	0,00%		1
FIKBMS	Federazione Italiana Kick Boxing Muay thai savate e Shoot boxe	0	0,00%	0	0,00%		2	12,50%		2	12,50%	0,00%	0	0,00%	-100,00%	0	0,00%		4
FIPaP	Federazione Italiana Palla Pugno	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%		0	0,00%		2	10,53%		0	0,00%	-100,00%	2
FIPT	Federazione Italiana Palla Tamburello	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%		0	0,00%		0	0,00%		0	0,00%		0
FIRaft	Federazione Italiana Rafting	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%		1	6,25%		0	0,00%	-100,00%	0	0,00%		1
FISB	Federazione Italiana Sport Bowling	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%		1	6,25%		2	10,53%	100,00%	1	20,00%	-50,00%	4
FISO	Federazione Italiana Sport Orientamento	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%		0	0,00%		0	0,00%		0	0,00%		0
FITDS	Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo	0	0,00%	0	0,00%		2	12,50%		4	25,00%	100,00%	0	0,00%	-100,00%	0	0,00%		6
FITREC-ANTE	Federazione Italiana Turismo Equestre TREC-ANTE	0	0,00%	0	0,00%		1	6,25%		0	0,00%	-100,00%	4	21,05%		0	0,00%	-100,00%	5
FITw	Federazione Italiana Twirling	1	100,00%	3	37,50%	200,00%	3	18,75%	0,00%	0	0,00%	-100,00%	0	0,00%		0	0,00%		7
FIWuK	Federazione Italiana Wushu - Kung fu	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%		0	0,00%		1	5,26%		0	0,00%	-100,00%	1
FSI	Federazione Scacchistica Italiana	0	0,00%	1	12,50%		1	6,25%	0,00%	1	6,25%	0,00%	0	0,00%	-100,00%	1	20,00%		4
<b>TOTALI</b>		<b>1</b>		<b>8</b>			<b>16</b>			<b>16</b>			<b>19</b>			<b>5</b>			<b>65</b>

ATTIVITA' FASCICOLI 2014 - 2019	2014	2015		2016		2017		2018		2019		TOTALI
	n.	n.	% rispetto anno 2014	n.	% rispetto anno 2015	n.	% rispetto anno 2016	n.	% rispetto anno 2017	n.	% rispetto anno 2018	n.
DELEGHE PROCURATORI NAZIONALI	251	1068	325,50%	942	-11,80%	1103	17,09%	1291	17,04%	947	-26,65%	5602
PROROGHE	112	499	345,54%	341	-31,66%	309	-9,38%	325	5,18%	353	8,62%	1939
ARCHIVIAZIONI	147	617	319,73%	597	-3,24%	730	22,28%	779	6,71%	688	-11,68%	3558
AVOCAZIONI	2	1	-50,00%	6	500,00%	3	-50,00%	2	-33,33%	0	-100,00%	14
APPLICAZIONI	3	11	266,67%	6	-45,45%	10	66,67%	4	-60,00%	4	0,00%	38

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTALI	TOTALI PGS
PARERI / di cui richiesti dalla PGS	2 / 0	6 / 2	9 / 0	8 / 0	7 / 1	6 / 1	38	4
RICORSI / di cui presentati dalla PGS	12 / 0	102 / 5	72 / 6	112 / 15	112 / 5	107 / 3	517	34
COSTITUZIONI PGS NEI RICORSI	10	20	26	46	47	104		253



**PROCURA GENERALE  
DELLO SPORT**

## **RELAZIONE**

### **INCONTRI CON LE PROCURE FEDERALI**

**(Roma, 4 – 5 – 6 giugno 2019; Milano, 10 giugno 2019)**

A poco più di sette mesi dalla nomina del nuovo Procuratore Generale dello Sport - nella persona del Prefetto Ugo Taucer - e di sei dal precedente incontro, è stato ritenuto utile – anche su impulso di alcuni Procuratori Federali – incontrare nuovamente gli Uffici delle Procure Federali – compresi, quindi, i rispettivi Uffici di Segreteria – per un confronto sui rapporti con la Procura Generale dello Sport e l'eventuale formulazione di idee e di proposte, anche in un'ottica di modifiche normative all'attuale Codice della Giustizia Sportiva.

Gli incontri organizzati dall'Ufficio di Segreteria della Procura Generale dello Sport sono stati quattro e si sono svolti nei pomeriggi del 4, 5 e 6 giugno a Roma (presso il Salone d'Onore del CONI) e del 10 giugno a Milano (presso il Comitato Regionale CONI).

La scelta di svolgere gli incontri in più giornate si è resa necessaria per motivi di carattere logistico – organizzativo (ad es. non sarebbe stato facile reperire una sala che potesse contenere tutti i soggetti invitati a parteciparvi; si è prediletta la scelta di riunire in un'unica giornata, a Milano, quelle Procure Federali sedenti in quella regione o limitrofe – a meno che il Procuratore Federale non fosse residente a Roma - soprattutto in un'ottica di contenimento dei costi federali); nonché per le finalità connesse agli stessi incontri, come sopra cennato: il criterio operato, infatti, per fissare gli incontri e riunire i componenti degli Uffici del Procuratore Federale e delle relative Segreterie è stato quello di accorpare soggetti con problematiche simili, anche in ragione dell'attività svolta e del volume dei procedimenti iscritti. Ovviamente, nel caso in cui un medesimo soggetto ricoprisse più incarichi, è stato convocato una sola volta.

Questa la calendarizzazione, con le relative convocazioni:

1. martedì 4 giugno 2019: FIGC;
2. mercoledì 5 giugno 2019: ACI SPORT, FCI, FIDAL, FIDS, FIG, FIJLKAM, FIN, FIP, FIPav, FIPe, FIR, FISE, FIT e FPI;

3. giovedì 6 giugno 2019: AeCI, FASI, FGI, FIB, FIBa, FIBS, FIC, FICK, FICr, FCri, FID, FIDAF, FIDASC, FIGEST, FIGH, FIH, FIPM, FIPSAS, FIPT, FIS, FISB, FISR, FITa, FITarco, FITAV, FITeT, FITETREC-ANTE, FITri, FIWuK, FMI, FMSI, FITDS, FIV e UITS;
4. lunedì 10 giugno 2019: FIM, FIGB, FIBIS, FIKBMS, FIPAP, FICSF, FIRAFT, FISG, FISI, FISO, FISW, FITw e FSI

Tutti i lavori degli incontri sono stati condotti dal Procuratore Generale dello Sport, unitamente al Vice Procuratore Generale. Nelle giornate del 4, 5 e 6 giugno (Roma), per la Procura Generale, si sono alternati, i Procuratori Nazionali dello Sport, garantendo una partecipazione sempre numerosa (4 giugno: 10 su 12; 5 giugno: 12 su 12; 6 giugno: 10 su 12), oltre al Segretario della Procura Generale ed ai componenti dell'Ufficio di Segreteria. Il 10 giugno, invece, a Milano, hanno partecipato: il Procuratore Generale, il Vice Procuratore ed il Segretario della Procura Generale.

Per quanto riguarda la partecipazione delle Procure Federali, è stata pressoché completa: tutte le Procure delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate – con l'eccezione di quella della Federazione Italiana Nuoto – sono state rappresentate dai Procuratori Federali, dagli Aggiunti, dai Sostituti o dai componenti degli Uffici di Segreteria.

Nel corso degli incontri sono state proiettate delle diapositive in formato powerpoint (**ALLEGATO N. 1**), per facilitare la comprensione dei punti focali e favorire il dibattito. Una parte delle suddette diapositive conteneva gli argomenti proposti dai Procuratori Federali su sollecitazione della Procura Generale.

Si sintetizzano, di seguito, lo svolgimento degli incontri e gli argomenti nel corso degli stessi affrontati.

## 1. Martedì 4 giugno 2019 (Roma, Salone d'Onore del CONI)

L'incontro ha visto la partecipazione della Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

I temi preminenti affrontati hanno riguardato, inevitabilmente – sebbene non fosse la sede deputata – le modifiche apportate al Codice di Giustizia Sportiva a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Federale del precedente 30 maggio, anche se il testo attendesse, per l'entrata in vigore, la necessaria deliberazione da parte della Giunta Nazionale.

I rappresentanti della Procura Federale FIGC hanno focalizzato le proprie criticità essenzialmente su due articoli del nuovo Codice, confrontandosi con il Procuratore Generale dello Sport, il Vice Procuratore Generale ed i Procuratori Nazionali presenti.

*Art. 119.3 La notizia dell'illecito è iscritta nel registro di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Procuratore federale o da quando lo stesso Procuratore la ha acquisita di propria iniziativa.*

**Per ciò che riguarda l'art. 119.3, ferma restando la volontà di una rapidità del processo sportivo e con certezza delle tempistiche, hanno rappresentato che il termine (trenta giorni) necessiterà, inevitabilmente, di un potenziamento della struttura della Procura Federale (ivi compreso quello dell'Ufficio di Segreteria), anche in termini di logistica.**

Secondo la Procura Federale, considerato il tenore del testo, l'attività prodromica di accertamento preliminare (ad es. necessaria per stabilire se un soggetto sia stato o sia tesserato e, quindi, perseguibile o meno) – differente da quella delle indagini – verrebbe annullata per la decorrenza del termine.

Resta, comunque, il dubbio di cosa accadrebbe se, a fronte della ricezione di una notizia di illecito, il procedimento non venisse iscritto entro il termine dei trenta giorni. Il termine contenuto nella nuova previsione normativa è perentorio, ma la conseguenza sanzionatoria del mancato rispetto non è esplicitata.

**La tempestività dell'azione disciplinare richiesta – e ancor maggiormente presente nel nuovo Codice di Giustizia FIGC – potrebbe portare ad “archiviazioni” in attesa che vengano trasmessi – ad esempio – gli atti ostensibili richiesti all'Autorità Giudiziaria.**

**Sempre nell'ottica della richiesta e necessaria tempestività – sia in termini di iscrizione del procedimento, sia di indagini e svolgimento del procedimento disciplinare - considerato che una gran parte dei procedimenti iscritti dalla Procura Federale hanno riguardato e riguardano le cd. 'posizioni irregolari', un aiuto potrebbe giungere dall'adozione di un'applicazione che consenta, in tempo reale, di verificare la posizione del tesserato, evitando, quindi l'iscrizione a referto di soggetti non in possesso dei necessari requisiti, con inevitabili lungaggini.**

A parere dei rappresentanti della Procura Federale, l'adozione della cd. 'sospensione feriale' (vale a dire la sospensione dei termini processuali ed, eventualmente, estensivamente, anche di quelli delle indagini nel periodo 1/31 agosto o 1 agosto/15 settembre) – non prevista, allo stato, né nel Codice di Giustizia Sportiva attualmente in vigore, né in quello emendato – potrebbe essere un ausilio per superare l'introduzione della perentorietà di tutti i termini (art. 44.6), anche se, come noto, è proprio nel periodo di eventuale sospensione che gli organi federali – e non – inseriti nel sistema della giustizia sportiva hanno il proprio picco di attività.

*Art. 125.5 Se l'esercizio dell'azione disciplinare consegue alla riapertura delle indagini disposta d'ufficio, nel caso in cui siano emersi nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza e che si ritengono idonei a provare la colpevolezza dell'incolpato, il deferimento deve intervenire entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza di tali fatti o circostanze.*

**Per ciò che riguarda, invece, la suddetta previsione – e, nello specifico, quella riguardante il termine di trenta giorni entro il quale deve intervenire il deferimento a seguito della riapertura di un procedimento disciplinare, archiviato, per fatti nuovi - la Procura Federale ritiene che deve comportare l'assegnazione di un termine per le indagini *ex novo* (60 giorni più le due richieste di proroghe di n. 40 e n. 20 giorni).**

**Secondo la Procura Generale, da un'attenta lettura del testo proposto, non si ravviserebbero dubbi sul fatto che i trenta giorni sarebbero successivi ad un periodo – comunque non definito – dedicato alla valutazione da parte della Procura Federale degli atti ricevuti, ad esempio, dall'Autorità Giudiziaria.**

Successivamente al dibattito sui suddetti articoli e su altri aspetti del nuovo testo del Codice di Giustizia Sportiva, vengono proiettate le diapositive.

Il Segretario della Procura Generale, esponendo le diapositive relative alla 'piattaforma informatica', ribadisce la necessità che vengano trasmessi tutti gli atti, fino alla

conclusione del procedimento, ivi compresi, quindi, quelli relativi alle fasi del giudizio endofederale (Tribunale Federale; Corte Federale d'Appello). Ciò sia per consentire il reperimento della totalità degli atti archiviati da un unico supporto informatico (costituito dalla piattaforma), sia per consentire alla Procura Generale dello Sport l'eventuale impugnativa delle decisioni di secondo grado dinanzi al Collegio di Garanzia.

**L'eventuale problematica relativa all'accesso alla piattaforma informatica da parte degli Uffici di Segreteria dei due gradi di giudizio endofederali, affinché questi possano provvedere al caricamento degli atti di pertinenza senza venire a conoscenza degli atti della Procura Federale, potrebbe essere risolta attraverso la creazione ed applicazione di filtri.**

Il Segretario della Procura Federale chiede se la 'piattaforma informatica' sia in grado di dialogare con i sistemi informatici in uso presso la Federazione ed l'Ing. Rampa di ConiNet risponde che i contatti che c'erano stati tempo addietro per affrontare il problema si sono interrotti, fermo restando che nulla osta alla loro ripresa.

**La Procura Federale rappresenta la difficoltà di reperibilità, con conseguente intendimento di archiviazione proposto alla Procura Generale dello Sport per l'esercizio delle proprie attribuzioni, dei soggetti extracomunitari.**

**Il Procuratore Generale risponde che, in tal senso, potrebbe essere richiesto un parere alla Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport, sottolineando che qualora il soggetto extracomunitario non dovesse essere reperibile, potrebbero configurarsi risvolti di natura penale.**

Prosegue, poi, nel suo intervento, relazionando sull'incontro da lui avuto nella mattinata con l'On. Giancarlo Giorgetti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport, relativamente al problema del 'matchfixing'. A tal proposito, grazie alla sinergia tra il CONI ed il Governo ed all'approvazione da parte del Senato e della Camera (in via definitiva) della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive (sottoscritta a Magglingen il 18 settembre 2014), viene auspicato che, a breve, possa essere possibile ottenere i nominativi dei titolari dei conti di gioco che hanno generato i flussi anomali di scommesse, per verificarne l'appartenenza o la riconducibilità a soggetti tesserati e/o affiliati. Fa presente che, nel frattempo, il Direttore dell'AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) ha adottato il 16 aprile u.s. una determinazione per mezzo della quale, con decorrenza 1 giugno 2019, è sospesa l'accettazione delle scommesse sportive sulle competizioni riservate esclusivamente ai minori di età.

**La Procura Federale conclude rappresentando la necessità di una maggiore attività di controllo a monte ed auspicando un'attenzione particolare di tutte le componenti alla problematica relativa alle cd. plusvalenze e ai bilanci non in regola delle società sportive, che rischiano di compromettere la regolarità dei campionati qualora dovessero non essere evidenziate tempestivamente.**

## **2. Mercoledì 5 giugno 2019 (Roma, Salone d'Onore del CONI)**

Il secondo incontro ha visto la partecipazione delle Procure Federali aventi, come fattore comune, le medesime problematiche ed il numero maggiore di procedimenti iscritti in percentuale.

Diversamente dal precedente incontro, il Procuratore Generale dello Sport, dopo aver ricordato il ruolo di coordinamento della Procura Generale, ha ritenuto dover iniziare dagli argomenti proposti dalle Procure Federali, ma non prima di aver posto l'attenzione alla ricorrente problematica – peraltro evidenziata anche nella Relazione Annuale presentata al Presidente del CONI – relativa alla, talvolta, scarsità di risorse, sia per ciò che riguarda gli organici degli Uffici del Procuratore Federale, sia delle relative Segreterie, in molti casi tali da ricondurre in seno ad un unico soggetto l'incarico di referente per l'Ufficio di Segreteria della Procura Federale e dei due gradi di giudizio endofederale.

Il Procuratore Generale ha ceduto, quindi, la parola al Procuratore Federale FIDS, che ha esposto gli argomenti da lui proposti.

Per ciò che riguarda i primi due argomenti del punto 1., il Procuratore Generale ha ritenuto che non fosse quella la sede opportuna per affrontarli, considerato che non si tratti di argomenti di competenza della Procura Generale.

Per ciò che, invece, riguarda il termine “ragionevolezza” (terzo argomento del punto 1.) ha fatto presente che, molto probabilmente, il sostantivo, nella forma ‘atecnica’, è stato utilizzato dal Legislatore sportivo per dar modo alla Procura Generale dello Sport ed alla competente Procura Federale di potersi confrontare, sviluppando un confronto dialettico, giacché trovare un confine ben definito non sarebbe stato agevole.

Circa il primo argomento del punto 2., la Procura Generale dello Sport ritiene di condividere le modalità alternative di audizione – peraltro utilizzate anche dallo stesso Ufficio in alcune occasioni -, quale quella telefonica ovvero via skype, purchè condivise e validate dall'auditore e svolte in ottemperanza delle necessarie garanzie di difesa.

Per quanto concerne, invece, il secondo argomento del punto 2., resta intesa la profonda differenza tra l'interrogatorio del soggetto indagato e la richiesta di sommarie informazioni, a tal punto che, ovviamente, i due momenti, se del caso, non sono sovrapponibili ed occorre, eventualmente, procedere a sospendere l'audizione, formulando il mutamento della natura della suddetta ed il rispetto delle procedure di

comunicazione al soggetto interessato delle garanzie previste a tutela del diritto di difesa dello stesso.

Il Procuratore Generale cede la parola al Vice Procuratore Generale dello Sport, affinché illustri la Linea Guida trasmessa il 4 giugno 2019 ed aventi ad oggetto la locuzione “determinazione conclusiva delle indagini” (**ALLEGATO N. 2**).

Il Vice Procuratore Generale illustra la Linea Guida, spiegando le motivazioni che hanno portato la Procura Generale ad adottarla e la ratio che ha portato alla determinazione in essa contenuta.

Con riferimento all’argomento ‘nomine’, viene fatto presente al Procuratore Federale FIDS che, trattandosi di dinamiche federali, non rientra nelle prerogative della Procura Generale dello Sport occuparsi dell’argomento, a maggior ragione visto e considerato il prossimo insediamento della Commissione di Garanzia del CONI, chiamata a valutare i curricula dei soggetti che comporranno gli organismi di giustizia federali.

Il Procuratore Federale FIR chiede se il numero dei sostituti previsto nello statuto federale possa essere aumentato dalla Procura Generale.

Il Procuratore Generale risponde negativamente.

Il Procuratore Federale FIR prosegue illustrando l’argomento proposto relativo al giudizio di impugnazione. Il Vice Procuratore Generale gli risponde affermando che valgono i principi del rito processuale civile - come specificato, peraltro, nel Codice della Giustizia Sportiva – e che, comunque, per poter formulare un compiuto parere in merito è necessario che la Procura Generale sia a conoscenza del fascicolo nella sua complessità.

Successivamente illustra gli argomenti proposti il Procuratore Federale FIT, aggiungendone verbalmente uno relativo ai casi di esclusione del patteggiamento. Domanda, a tal proposito, se per “fatti gravi” debba prendersi come riferimento il dettato del Codice Penale o se l’interpretazione ne prescindano e, quindi, eventualmente, la Procura Federale possa svolgerla autonomamente.

Il Procuratore Generale illustra, con riferimento alle denunce cd. ‘anonime’, la differenza tra un ‘anonimo’ generico ed un ‘anonimo’ circostanziato, vale a dire che contenga elementi univoci. Fa presente che la Procura Generale tiene in debita considerazione siffatta differenza e che le Procure Federali dovrebbero uniformarsi. Chiarisce che qualora dovesse pervenire alla Procura Federale un ‘anonimo’ circostanziato, questa potrà, prima dell’iscrizione del procedimento - e, quindi, dell’inizio della decorrenza dei

termini previsti per le indagini – effettuare degli accertamenti, ad esempio per conoscere se il soggetto ivi menzionato sia o sia stato tesserato.

Il Procuratore Nazionale dello Sport Sonaglia risponde relativamente all'argomento della modalità delle comunicazioni e delle notifiche, facendo presente che la risposta al quesito è contenuta nel richiamato art. 11 del Codice della Giustizia Sportiva.

Con riferimento all'argomento relativo alle competenze del Giudice Sportivo e della Procura Federale, sempre il medesimo Procuratore Nazionale risponde che qualora quest'ultima dovesse ricevere comunicazione di un fatto avvenuto nel corso di un incontro dovrà valutare se tale fatto abbia, o meno, una rilevanza di natura disciplinare: nel primo caso, ovviamente, dovrà iscrivere il relativo fascicolo; nel secondo, trasmettere gli atti al Giudice Sportivo.

Il Procuratore Federale FIT specifica che il dubbio riguarda fatti occorsi durante un incontro.

Il Procuratore Nazionale dello Sport Giontella risponde che tutto ciò che è di competenza del Giudice Sportivo attiene ad una sorta di giudizio sommario da parte dello stesso, senza bisogno di alcuna attività di indagine. Ne consegue che qualora fossero necessarie delle indagini, la competenza è della Procura Federale.

Il Procuratore Generale dello Sport, con riferimento all'argomento relativo alle comunicazioni, richiama l'attenzione su alcuni casi in cui gli indirizzi PEC forniti per le comunicazioni dai soggetti sottoposti alle indagini, si sono rivelati inattivi, con conseguente impossibilità di notificare quanto necessario da parte della Procura Federale. Chiede, quindi, a tal proposito, alle Procure, anche se in un eccesso di zelo, di verificare che tali indirizzi siano effettivamente attivi.

Il Procuratore Federale FISE, richiama l'attenzione sull'eventuale iscrizione di un procedimento su un esposto 'anonimo', facendo presente, visto il tenore della norma codicistica, che l'organo di giudizio di primo grado potrebbe invalidare il processo.

Il Procuratore Generale dello Sport introduce, a questo punto, gli argomenti proposti dal Procuratore Federale di ACI SPORT.

Con riferimento a quello relativo allo stato dell'iter procedurale delle modifiche al Codice della Giustizia Sportiva approvate dal CONI il 9 aprile dello scorso anno, rappresenta che vi sono state ulteriori modifiche, dovute essenzialmente alle vicende calcistiche della scorsa estate e ad interventi di natura legislativa, che sono state approvate. Chiarisce che il complesso del Codice è stato deliberato, anche se non ancora

approvato in sede governativa, come necessario e che, quindi, si sta approfittando di questo momento per rivedere l'impianto generale, armonizzarlo e, poi, proporlo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Procuratore Nazionale dello Sport Marino risponde relativamente al punto 3) degli argomenti proposti, chiarendo che non è consentita un'esecutività 'differita' delle decisioni degli organi di giustizia per evitare che possa verificarsi una disparità tra l'esecutività delle sanzioni di cui si abbia conoscenza con il dispositivo prima e con la motivazione poi piuttosto che direttamente con la motivazione.

Il Procuratore Nazionale dello Sport Giontella aggiunge che una sentenza del Collegio di Garanzia ha chiarito che l'esecutività delle decisioni decorre dal momento in cui esse vengono rese note.

Il Sostituto Procuratore ACI SPORT, espone il punto n. 2) circa la proposizione del ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia in autonomia o meno da parte della Procura Federale rispetto alla Federazione. Il Vice Procuratore Generale chiarisce che il ricorso può essere proposto autonomamente, ma solo in ambito disciplinare. Conferma, con riferimento, all'argomento relativo all'esecutività delle decisioni, quanto precedentemente detto rispetto all'immediatezza dell'esecutività delle decisioni.

Il Procuratore Federale FIR prende la parola per esporre l'argomento relativo all'impossibilità di proposizione del ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia a seguito della cd. 'doppia conforme', vale a dire 'doppia assoluzione' nei due gradi di giudizio endofederale. Fa presente, a tal proposito, che lo stesso Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini, auspicò che tale vincolo fosse rimosso perché impediva di poter proporre le doglianze dinanzi a tale organismo.

Il Procuratore Generale dello Sport fa presente che, però, allo stato, il vincolo persiste.

Con riferimento al punto 4) degli argomenti proposti dalla Procura Federale ACI SPORT, il Vice Procuratore Generale dello Sport chiarisce che la Procura Federale partecipa solo se il procedimento ha natura disciplinare.

Sul medesimo punto il Procuratore Nazionale Sonaglia si richiama a quanto precedentemente risposto alla Procura Federale FIT.

Il Procuratore Generale dello Sport introduce l'ultimo argomento, proposto dal Procuratore Federale FIPM, ritenendolo di interesse generale sebbene l'incontro con detta Procura Federale avrà luogo il giorno seguente. A tal proposito chiarisce che la richiesta di un'ulteriore dilazione dei termini per le indagini rispetto a quelli previsti dalle normative in vigore non può essere accolta, anche e soprattutto in considerazione del

fatto che l'orientamento – ad esempio contenuto nel novellato Codice di Giustizia Sportiva FIGC – sembra essere esattamente l'opposto, vale a dire quello di ridurre il più possibile i termini dei procedimenti disciplinari.

Chiusa l'esposizione e la discussione relativa agli argomenti proposti dalle Procure Federali, il Procuratore Generale dello Sport, con l'ausilio del Segretario della Procura Generale, illustra le ulteriori diapositive.

### **3. Giovedì 6 giugno 2019 (Roma, Salone d'Onore del CONI)**

All'ultimo incontro svoltosi a Roma sono state inviate a partecipare tutte le altre Procure Federali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate rimanenti, ad esclusione di quelle che prenderanno parte a quello in programma a Milano.

Il Procuratore Generale spiega ai presenti che nei giorni precedenti si sono tenuti altri due incontri e che il 10 giugno si recherà a Milano, unitamente al Vice Procuratore ed al Segretario della Procura Generale, per l'ultimo incontro.

Rappresenta come, almeno nelle precedenti due giornate, la partecipazione agli incontri da parte degli Uffici delle Procure Federali sia stata numerosa ed attiva e, quindi, a tal proposito, si prospetterà la calendarizzazione altri incontri periodici, anche se più raccolti e ristretti per dar modo di confrontarsi ancora meglio su specifici argomenti.

Richiama l'attenzione dei presenti sui ruoli di coordinamento, vigilanza e cooperazione della Procura Generale dello Sport, attribuitile dalle normative in vigore. Aggiunge - come già ricordato anche nei due precedenti incontri - di aver trovato all'atto del suo insediamento alla fine del mese di ottobre dell'anno precedente, un 'meccanismo' ottimamente 'oliato' e 'rodato', grazie all'opera del suo predecessore, Gen. Enrico Cataldi, con la fattiva collaborazione dei Procuratori Nazionali e dell'Ufficio di Segreteria. Chiarisce che confronto e dialogo sono due componenti essenziali per il rapporto tra la Procura Generale e le Procure Federali.

Come rappresentato in precedenza, pone l'attenzione sulla ricorrente problematica della scarsità di risorse della maggior parte delle Procure Federali, sia in termini di organici dell'Ufficio del Procuratore, che degli Uffici di Segreteria, auspicando una prioritaria attenzione e sensibilità a tali problematiche da parte degli uffici preposti, in base alle specifiche competenze.

Passa, poi, ad illustrare l'organizzazione dell'incontro, che vedrà, in apertura, l'esposizione delle argomentazioni proposte da alcuni Procuratori Federali e, successivamente, attraverso le diapositive e con l'ausilio del Segretario della Procura Generale, la trattazione di alcuni aspetti di natura procedurale e pratica, con specifico riferimento all'utilizzo della piattaforma informatica.

Considerata la presenza odierna del Procuratore Federale FIPM, il Procuratore Generale passa ad illustrare gli argomenti proposti dalle Procure Federali, iniziando proprio da quello suggerito dal suddetto Procuratore Federale.

Conferma, a tal proposito, come già accennato nell'incontro del giorno precedente, che che difficilmente la richiesta di una dilatazione dei termini per le indagini potrà trovare favorevole accoglimento, proprio in considerazione del fatto che tra i principi cardine del processo sportivo vi è quello della celerità.

Aggiunge, come già affermato il giorno precedente, che potrebbero – come del resto accade già adesso – essere applicate metodologie per le audizioni (conferenza audio video – telefonica) che consentirebbero di razionalizzare il tempo a disposizione per le indagini.

Successivamente vengono affrontati gli altri argomenti già approfonditi il giorno precedente, con l'ausilio del Vice Procuratore Generale e di alcuni dei Procuratori Nazionali presenti.

Il Procuratore Federale FGI, chiede chiarimenti sulle notifiche e sulla Linea Guida.

Il Vice Procuratore Generale, chiesta la parola, chiarisce gli aspetti relativi, riportandosi, anche, a quanto disposto dal Codice della Giustizia Sportiva con riferimento all'invio della prima e delle successive comunicazioni.

Il Procuratore Federale FMI, auspica, visto il ruolo svolto dalla Procura Federale, che il Codice della Giustizia Sportiva abbia come riferimento più il Codice Penale che quello Civile, guardando più all'impostazione penalistica pre-riforma.

Come in precedenza, conclusa l'esposizione e la discussione relativa agli argomenti proposti dalle Procure Federali, il Procuratore Generale dello Sport, con l'ausilio del Segretario della Procura Generale, illustra le ulteriori diapositive.

A seguito di quesito posto dal Procuratore Federale FASI, il Segretario della Procura Generale chiarisce che sulla piattaforma devono essere inseriti, e gestiti, tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto esposti, denunce e un'attività di indagine da parte della Procura Federale competente.

Il Sostituto Procuratore FMSI, espone le peculiarità relative della propria Procura con riferimento alla sospensione del procedimento da parte degli Organi di Giustizia.

Il Procuratore Generale dello Sport, prima ed il Procuratore Nazionale dello Sport Ciardullo, poi chiariscono che la Procura Generale dello Sport non può dettare direttive agli Organi di Giustizia, invitandola, comunque, ad un approfondimento in merito all'argomento, che potrà svolgersi nel corso di un incontro specifico.

#### **4. Lunedì 10 giugno 2019 (Milano, CONI Regionale)**

Il quarto ed ultimo incontro, come anzidetto, si è svolto a Milano, per venire incontro alle esigenze logistico – organizzative di quelle FSN / DSA e Procuratori Federali riferibili a al quadrante geografico del nord della Penisola.

Sostanzialmente l'incontro svoltosi presso la sede del CONI Regionale ha ricalcato l'andamento di quelli tenutisi nei giorni precedenti.

In apertura il Procuratore Generale dello Sport ha spiegato i motivi che hanno spinto la Procura ad organizzare un incontro a Milano, complimentandosi per la splendida sede.

Dopo aver affrontato e spiegato, attraverso la proiezione delle diapositive, gli argomenti proposti dai Procuratori Federali FIPM, ACI Sport e FIT, ha ceduto la parola ai Procuratori Federali presenti, domandando se avessero quesiti da porre.

Il Procuratore Federale FISJ ha esposto il problema relativo alle tempistiche connesse alle audizioni degli atleti, in special modo quelli che si trovano in ritiro.

Il Procuratore Generale ha risposto che le audizioni possono essere effettuate in conferenza telefonica, via skype e con qualsivoglia mezzo purchè vengano rispettate le garanzie degli auditi.

Il Procuratore Federale FIKBMS chiede cosa accadrebbe se un Procuratore Federale dovesse superare i termini stabiliti dal Codice di Giustizia Sportiva, ordinatori o perentori che siano o come vengano considerati anche alla luce delle pronunce del Collegio di Garanzia o di alcuni organi di giustizia federali.

Il Procuratore Generale risponde che tutto dipende dalla motivazione, perché un conto è l'inerzia della Procura Federale, un altro motivazioni che possano essere considerate giustificabili. Fa presente che, però, la tendenza è quella di considerare perentori tutti i termini e che, di recente, il Codice di Giustizia Sportiva FIGC novellato ritiene perentori tutti i termini a meno che non sia specificato il contrario. Rammenta che il Procuratore Federale può proporre intendimento di archiviazione alla Procura Generale, salvo poi riaprire il fascicolo qualora dovessero emergere fatti nuovi.

Il Procuratore Federale FIGB domanda cosa accade qualora successivamente alla comunicazione di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento il soggetto che chiede di essere audito o di presentare memoria rilasci delle dichiarazioni importanti per il procedimento.

Il Vice Procuratore Generale risponde che se il soggetto in questione ha chiesto di essere audito o di presentare memoria, gli atti sono utilizzabili nel procedimento; in caso diverso le dichiarazioni del soggetto possono essere utilizzabili per stralciare la posizione del soggetto coinvolto, con conseguente iscrizione di un nuovo procedimento.

Il Procuratore Federale FSI chiede se il caso di un giocatore che si stia recando ad un incontro e passando sotto il metal detector risulti in possesso di oggetti (ad es. auricolare) che possano essere utilizzati per falsare l'incontro, sia di competenza del Giudice Sportivo o della Procura Federale.

Il Vice Procuratore Generale risponde che la competenza è del Giudice Sportivo, in quanto l'accadimento è riconducibile ad un fatto di gioco.

Il Procuratore Federale FSI non è dello stesso avviso, facendo presente che, a seguito dell'episodio, la Procura Federale ha iscritto un procedimento, svolgendo la propria attività di indagine.

Il Vice Procuratore Generale conferma quanto anzidetto poiché il fatto si è svolto in occasione ovvero nel corso di una gara. Aggiunge che il Tribunale Federale ha competenza a decidere se il Giudice Sportivo non sia stato ritenuto competente.

Il Procuratore Federale FIKBMS chiede se possano essere revocate le medaglie vinte da un atleta che abbia tenuto dei comportamenti anti-sportivi e se, eventualmente, la competenza sia del Giudice Sportivo o del Procuratore Federale.

Il Vice Procuratore Generale risponde affermando che la Procura Federale può intervenire perché il Giudice Sportivo non ha aperto il fascicolo.

Viene affrontato, su specifica richiesta dei presenti, l'argomento relativo alla mancanza di norme codicistiche inerenti ai conflitti di giurisdizione.

Il Procuratore Generale chiarisce che sicuramente una soluzione risiede nella necessità di dialogo tra le Procure Federali e gli Organi di Giustizia Sportiva.

Il Procuratore Federale FSI fa presente che il dialogo non manca e che un riassetto di alcune norme è imprescindibile.

Il Procuratore Federale FIGB chiede se nella convocazione del soggetto da audire si debba far cenno anche alla possibilità per la parte di avvalersi di un difensore.

Il Vice Procuratore Generale risponde che qualora non presente un difensore all'audizione e, quindi, mancando le necessarie garanzie a tutela dell'incolpato, eventuali dichiarazioni auto-accusatorie del soggetto difficilmente potrebbero essere utilizzabili dinanzi al Tribunale Federale.

Il Procuratore Federale FIM chiede se sia previsto un contributo per l'accesso ai ricorsi dinanzi alla Procura Federale.

Il Procuratore Generale risponde che non è previsto assolutamente un contributo, visto e considerato, anche, che non vengono proposti ricorsi dinanzi alla Procura Federale.

L'incontro prosegue con la proiezione delle ulteriori slide la spiegazione da parte del Procuratore Generale, del Vice Procuratore Generale e del Segretario della Procura Generale.

## CONCLUSIONI

Attraverso questi quattro incontri, le prerogative di coordinamento, vigilanza e cooperazione con le Procure Federali – assegnate alla Procura Generale dello Sport e richiamate dalle normative in vigore – si sono indubbiamente concretizzati.

Totale, come si diceva - con la sola eccezione della FIN - è stata la risposta da parte degli Uffici delle Procure Federali, sia in termini di partecipazione, che di coinvolgimento.

Questi incontri sono stati l'occasione per mostrare che la Procura Generale dello Sport non è un organismo distante dalle problematiche delle Procure Federali né, meno che mai, sordo alle istanze formulate dalle stesse, bensì un Ufficio che fornisce – a vari livelli, dal normativo-giuridico, al pratico-pragmatico – ausilio alle Procure Federali, con spirito di assoluta collaborazione

Particolarmente apprezzate sono state l'utilizzo del Salone d'Onore in occasione degli incontri svoltisi a Roma e l'organizzazione di un incontro a Milano per le richiamate esigenze logistico-organizzative di alcune Procure Federali.

Come anzidetto, questa esperienza si tradurrà in prossimi incontri, che saranno organizzati con una partecipazione più ristretta, in modo tale da poter affrontare, in maniera ancora più approfondita, le problematiche che, quasi quotidianamente, le Procure Federali si trovano a dover fronteggiare con spirito di indubbia abnegazione.



**CONI**

**PROCURA GENERALE  
DELLO SPORT**

ALLEGATO N. 1

# **Incontro con le Procure Federali**

**Roma, 4 – 5 - 6 giugno 2019 – Salone d’Onore CONI**

**Milano, 10 giugno 2019 – CONI Regionale, Sala A**

# **ARGOMENTI PROPOSTI DALLE PROCURE FEDERALI**

Modifica ai tempi di indagine (oltre le proroghe previste) in casi di comprovata e lunga istruttoria dovuta, ad esempio, al numero delle persone da interrogare o alla ricezione di documenti da parte delle Procure della Repubblica o delle persone stesse ascoltate quali testimoni.

(Avv. L. Fiormonte, Procuratore FIPM)

1. Stato iter procedurale modifiche Codice della Giustizia Sportiva approvate il 9 aprile 2018.
2. Art. 54 CGS: chiarire se avverso le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed ammesse dai relativi Organi di Giustizia, il ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia possa essere proposto direttamente dalla Procura Federale o debba essere proposto dalla Federazione.
3. Parere della Procura Generale dello Sport in relazione al momento di efficacia delle decisioni degli Organi di Giustizia.
4. Parere della Procura Generale dello Sport sul ruolo della Procura Federale nei procedimenti ex art. 18, lett. b) ed art. 30 del Codice della Giustizia Sportiva.

(Avv. R. Vasaturo, Procuratore ACI Sport)

1. Denunce anonime.
2. Convocazione per le audizioni e informativa fornita alla persona convocata.
3. Modalità di comunicazioni / notifiche (con particolare riferimento alla prima, alla luce anche di quanto previsto dall'art. 11 del CGS).
4. Competenza del Giudice Sportivo, con particolare riferimento alle previsioni contenute nelle lettere d) ed e) dell'art. 14 CGS.
5. Modalità della segnalazione del Procuratore Federale al Giudice Sportivo di cui all'art. 18 del CGS.

(Avv. A. Terzulli, Procuratore FIT)

Se l'appello si configuri, interpretando in senso estensivo l'art 37, comma 6, CGS, come un'impugnazione avente congiuntamente e cumulativamente ad oggetto la sentenza gravata per quanto attiene alle questioni già affrontate nel precedente grado di giudizio, ed inoltre il merito della controversia, su cui il giudice di secondo grado è sempre chiamato a rendere una nuova decisione.

(Avv. S. Bernardi, Procuratore FIR)

1. La struttura delle Procure Federali:
  - chi sceglie i componenti
  - quale tipo di rapporto si instaura tra di essi, anche alla luce delle visioni contrastanti del TAR e del Collegio di Garanzia dello Sport
  - rapporto con la Procura Generale dello Sport e come deve essere inteso il termine «ragionevolezza» contenuto ex art. 51 comma 6 CGS e 12 ter comma 4 Statuto CONI
  
2. Attività investigativa:
  - tecniche di audizione alternative alla comparizione personale
  - interrogatorio indagato o sommarie informazioni

### 3. Le prove:

- esigenza investigativa a seguito di attività difensive dopo avviso di conclusione delle indagini
- «nuove» prove
- il termine dei tre giorni prima dell'udienza per le memorie difensive e la produzione dei documenti
- le facoltà istruttorie dell'organo giudicante art. 36 CGS

(Avv. S. Scarfone, Procuratore FIDS)

«Il CONI predispose la **piattaforma informatica** unica per la gestione dei fascicoli dei procedimenti disciplinari. (...)»

*art. 53.6 CGS CONI*

# ISCRIZIONE


- Evitare l'apertura di procedimenti che non contengano elementi violativi rilevabili *ictu oculi*
- Importanza tempestività iscrizione
- In caso di segnalazione contro ignoti, apertura procedimento e poi individuazione

# UTILIZZO PIATTAFORMA

- Rispetto tempistiche
- Trasmissione completa atti
- Utilizzo corretto stati

# Procura Federale

# Procura Generale



# FASE INDAGINI

- Le indagini devono essere condotte in costanza di apertura del procedimento
- Differenza tra indagini e accertamenti

# **PATTEGGIAMENTO SENZA INCOLPAZIONE**

- Ricordarsi di specificare se la sanzione è «a giorni» o «a giornate»
- L'impulso deve venire dal soggetto sottoposto alle indagini
- Rispetto procedura e tempistiche
- La sanzione, seppure concordata, deve essere afflittiva (decorrenza)

## **TERMINI ORDINATORI O PERENTORI?**

- Rispetto termine 10 gg. tra la conclusione delle indagini e la comunicazione dell'intendimento di archiviazione
- Rispetto termine 20 gg. tra la conclusione delle indagini e la comunicazione di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento

# PROROGHE

- L'istanza deve essere motivata e deve essere presentata successivamente al compimento di attività di indagine
- Eccezionalità richiesta 2<sup>a</sup> proroga
- Non è ammissibile l'istanza di proroga dopo la comunicazione di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento

# **INTENDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE**

- L'irreperibilità e la difficoltà di notifica della CCI non possono essere adottati come motivazione di archiviazione
- L'intendimento di archiviazione deve essere sottoposto alla Procura Generale come bozza e non come provvedimento
- Prima di disporre il provvedimento di archiviazione, la Procura Federale deve attendere il riscontro della Procura Generale, dandone atto nel testo definitivo

## **SUGGERIMENTI E ALTRI ARGOMENTI**

- No PSI troppo a ridosso del deferimento: la Procura Generale ha 10 gg. per formulare eventuali osservazioni
- No PSI per fatti gravi
- Non presentare CIA al limite dei 60 giorni
- La CCI deve contenere l'indicazione dei fatti specifici, oggetto di contestazione
- Se «avviso di garanzia», dopo, comunque, sempre CCI
- La CCI e la CIA, eventualmente, devono essere contenute in due atti distinti

- Stralcio posizioni
- Chiusura procedimento e riapertura se fatti nuovi
- Caricamento atti TF e CFA
- Chiusura procedimenti in sospeso
- Sospensione feriale
- La sospensione del procedimento spetta agli Organi di Giustizia e non alla Procura Federale
- Relazione semestrale/annuale
- «Determinazione conclusiva delle indagini»



**PROCURA GENERALE  
DELLO SPORT**

Roma, 4 giugno 2019

**EMAIL**

Prot. n. 3220

Preg.me Procuratrici Federali e  
Preg.mi Procuratori Federali  
delle Federazioni Sportive Nazionali e  
delle Discipline Sportive Associate

Spett.li  
Procure Federali  
delle Federazioni Sportive Nazionali e  
delle Discipline Sportive Associate

**OGGETTO: *Linea Guida ex art. 51, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva***

***“Svolgimento delle indagini” art. 47 del Codice della Giustizia Sportiva: “(...) determinazione conclusiva delle indagini (...)”***

**A) OGGETTO DELLA LINEA GUIDA:**

L'oggetto della Linea Guida riguarda la locuzione, contenuta al comma 5 dell'articolo 47 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI (di seguito, per brevità, CGS), *“determinazione conclusiva delle indagini”*.

Se, quindi, il Legislatore sportivo abbia inteso, con la suddetta locuzione, l'obbligo da parte della Procura Federale di comunicare ai soggetti sottoposti alle indagini (e compiutamente identificati) ed ai soggetti denunciati:

- **l'intendimento di archiviazione** o la **notizia dell'intervenuta archiviazione**, nell'ipotesi di cui al comma 4 dell'articolo 47;
- la **comunicazione di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento** o la **notizia dell'intervenuto deferimento**, nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 44.

## **B) PREMESSA:**

Il CGS, nel testo attualmente in vigore, norma, al Capo II, l' "Azione disciplinare" del Procuratore Federale.

Il comma 1 dell'articolo 44 "Azione del procuratore federale" dispone che *"Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati (...)"*

Il comma 3 del medesimo articolo dispone che *"Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano (...)"*

Il comma 4 del successivo articolo 47 "Svolgimento delle indagini, dispone che *"Il Procuratore federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'art. 44, comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata."*

Il comma 4 del medesimo articolo dispone che *"Il Procuratore federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la **determinazione conclusiva delle indagini** ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità, nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia."*

L'articolo 48, infine, "Applicazione consensuale di sanzioni su richiesta e adozione di impegni senza incolpazione" norma la fattispecie relativa, appunto, al cd. patteggiamento senza incolpazione, con il seguente testo:

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore generale dello Sport, il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport, Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del

Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.

3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

### **C) INTERPRETAZIONE:**

A parere della scrivente Procura Generale dello Sport potrebbe, in ipotesi, militare, a favore dell'ipotesi relativa alla trasmissione dell'intendimento di archiviazione o della comunicazione di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento, l'interpretazione letterale della norma, dal momento che quest'ultima non obbliga il Procuratore Federale a comunicare al denunciante le proprie determinazioni finali (che possono essere costituite dal proscioglimento o dal rinvio a giudizio) bensì la determinazione conclusiva delle indagini e, quindi, di ciò che è emerso al termine delle indagini così come viene rappresentato nell'avviso di conclusione delle stesse ed intendimento di deferimento o nell'intendimento di archiviazione.

Militano, invece, a favore dell'ipotesi relativa alla comunicazione di intervenuta archiviazione o alla comunicazione di intervenuto deferimento, le considerazioni che conducono alla convinzione che la soluzione sia l'opposta e che vengono, di seguito, esplicitate.

Il Procuratore Generale dello Sport, ricevuta la comunicazione dell'*intendimento di archiviazione*, potrebbe non condividerlo con la conseguenza che: a) le indagini non sarebbero affatto concluse: b) l'esito delle indagini suppletive eventualmente compiute potrebbero indurre il Procuratore Federale ad incolpare l'indagato.

In entrambi i casi, il denunciante riceverebbe una notizia che non corrisponde a verità.

Per quanto concerne, invece, *la comunicazione di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento*, non va dimenticato che l'articolo 48 CGS prevede l'ipotesi del patteggiamento *ante* incolpazione del quale l'incolpando può avvalersi prima del deferimento.

E' di tutta evidenza che, laddove si addivenisse ad una tale definizione del procedimento disciplinare dopo la comunicazione al denunciante dell'avviso di conclusione delle indagini, il denunciante stesso riceverebbe una notizia parzialmente inesatta, giacché potrebbe ritenere imminente l'apertura del procedimento disciplinare che, invece, sarebbe stato nelle more definito.

Appare, poi, di scarsa utilità l'eventuale attività istruttoria che venisse sollecitata dal denunciante una volta ricevuto l'avviso perché, concluse le indagini, il Procuratore Federale può compiere esclusivamente l'attività prevista dall'articolo 44 CGS, comma 4, non potendo invece acquisire alcun ulteriore elemento probatorio proveniente o sollecitato da terzi, tra i quali, ovviamente, il denunciante, a pena dell'inammissibilità nel futuro giudizio disciplinare dell'evidenza acquisita dopo la chiusura delle indagini.

Inoltre, il comma 1 dell'articolo 29 recita:

*“Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dal regolamento della Federazione la data dell'udienza.”*

Il Codice della Giustizia Sportiva prevede, dunque, per le Federazioni Sportive Nazionali / Discipline Sportive Associate che lo consentono, l'obbligo di comunicazione dell'apertura del giudizio disciplinare anche agli altri soggetti interessati (tra i quali il denunciante).

Il denunciante può essere ammesso a partecipare nonostante il procedimento venga celebrato in camera di consiglio (ai sensi dell'articolo 35 CGS) pur non potendo essere considerato “interveniente” in quanto egli non è *parte* del giudizio disciplinare (*“Non possono, infatti, ritenersi ammessi interventi ad adiuvandum o ad opponendum di soggetti terzi in un giudizio che ha per oggetto una sanzione disciplinare endofederale. Tale principio è stato di affermato anche dall'Alta Corte del CONI che, con la decisione n. 27 del 17 dicembre 2012, ha affermato che «la struttura bilaterale (duale) del procedimento disciplinare» non consente «alcuna ingerenza ab externo attraverso un intervento principale o ad adiuvandum» in giudizio”* (Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU. n. 35/2015).

In buona sostanza, mentre la comunicazione al denunciante dell'avviso di conclusione delle indagini non appare di alcuna utilità sia per il regolare espletamento delle indagini, sia per l'eventuale interesse di cui sia portatore il denunciante, al contrario, la *ratio* della norma appare soddisfatta nel caso in cui al denunciante stesso venga data notizia dell'avvenuto deferimento dell'incolpato.

In esito alla ricezione della notizia, infatti, il denunciante – oltre ad aver ricevuto contezza dell'esito della propria segnalazione di un'ipotesi di illecito disciplinare – avrà facoltà di assistere al procedimento disciplinare ed essere informato dell'esito dello

stesso anche mediante la ricezione delle notifiche da parte della cancelleria dell'Organo di Giustizia.

E' appena il caso di aggiungere che in caso di patteggiamento senza incolpazione, la notizia della determinazione conclusiva delle indagini sarà rappresentata dalla comunicazione dell'intervenuto accordo, divenuto efficace

#### **D) DETERMINAZIONE E ADOZIONE LINEA GUIDA:**

In conclusione, il comma 5 dell'articolo 47 va interpretato – ed in tal senso la scrivente Procura Generale dello Sport adotta la presente Linea Guida - nel senso che occorre comunicare al denunciante:

- **la notizia dell'intervenuta archiviazione**, nell'ipotesi di cui al comma 4 dell'articolo 47 CGS;
- **la notizia dell'intervenuto deferimento**, nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 44 CGS;
- **la notizia dell'accordo divenuto efficace**, in caso di patteggiamento senza incolpazione ex articolo 48 CGS.

Cordiali saluti.

IL PROCURATORE GENERALE dello SPORT

*Ugo Taucer*





**PROCURA GENERALE  
DELLO SPORT**

## **RELAZIONE**

### **INCONTRI CON LE PROCURE FEDERALI**

**(Milano, 29 novembre 2019; Roma, (4) / 5 / 9 / 10 / 11 dicembre 2019 e 27 gennaio 2020)**

Per un confronto tra le componenti e per tracciare un bilancio a conclusione dell'anno solare in corso, proseguendo nella consuetudine iniziata nello scorso mese di giugno, è stato deciso, di concerto con i Procuratori Nazionali dello Sport, di organizzare una nuova serie di incontri con tutti gli Uffici dei Procuratori Federali, compresi, quindi, gli Uffici di Segreteria.

Le date inizialmente fissate per gli incontri sono state le seguenti:

- 29 novembre 2019;
- 4, 5, 9, 10 e 11 dicembre 2019.

La partecipazione è stata stabilita tenendo presenti i medesimi criteri di quelli svoltisi nello scorso mese di giugno: l'accorpamento di soggetti con problematiche similari, anche in ragione dell'attività svolta e del volume dei fascicoli trattati.

Come per quelli tenutisi lo scorso mese di giugno, in un'ottica di contenimento dei costi federali, è stato deciso di svolgere a Milano - presso la Sede del CONI Regionale - uno degli incontri, per riservarlo alle Procure Federali di quelle Federazioni Sportive Nazionali / Discipline Sportive Associate sedenti in Lombardia o regioni limitrofe, a meno che il Procuratore Federale non fosse residente a Roma. Gli altri incontri, invece, sono stati convocati a Roma, presso la Sala Giustizia Sportiva.

L'incontro riservato alla Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, fissato per il giorno 4 dicembre, è stato, poi, annullato su richiesta del Procuratore Federale - in considerazione del rinnovo di alcune cariche della Procura Federale da parte del Consiglio Federale, deliberato in data 10 dicembre 2019 - e si è svolto il 27 gennaio 2020, pertanto l'iniziale calendarizzazione ha subito alcune modifiche.

Di seguito si riporta la calendarizzazione con, a fianco di ciascuna FSN/DSA, dell'avvenuta partecipazione o meno con almeno un rappresentante dell'Ufficio del

Procuratore Federale (Procuratore Federale, Procuratore Aggiunto, Sostituto Procuratore Federale, componente dell'Ufficio di Segreteria):

**1. Milano, venerdì 29 novembre 2019**

FISI	(sì)
FIGS	(no)
FIM	(sì)
FISW	(sì)
FIGB	(sì)
FIKBMS	(sì)
FIPAP	(no)
FICSF	(no)
FIRAFT	(no)
FISO	(no)
FISG	(no)
FITW	(no)

**2. Roma, giovedì 5 dicembre 2019**

FIT	(sì)
FIPav	(sì)
FISE	(sì)
FIP	(sì)
FPI	(sì)
FIJLKAM	(sì)
FIDAL	(sì)
FIDS	(sì)
FIN	(no)
FCI	(sì)
FIBiS	(no)

**3. Roma, lunedì 9 dicembre 2019**

FIR	(sì)
FIG	(sì)
FIPe	(sì)
ACI	(sì)
FIPSAS	(sì)
FISR	(sì)
FGI	(sì)

FIBS	(si)
FIB	(si)
FMI	(no)
FIS	(si)
FIGH	(si)
FITArco	(si)

#### **4. Roma, martedì 10 dicembre 2019**

FITri	(si)
FMSI	(si)
FICr	(si)
FIH	(si)
FITeT	(si)
FIPM	(si)
FICK	(no)
FITAV	(si)
FIC	(si)
FIDASC	(no)
FITa	(no)
AeCI	(no)
FIBa	(no)

#### **5. Roma, mercoledì 11 dicembre 2019**

UITS	(si)
FIDAF	(si)
FITETREC-ANTE	(si)
FISB	(no)
FID	(si)
FIWuK	(no)
FCrI	(no)
FIPT	(no)
FITDS	(si)
FASI	(si)
FIGEST	(no)
FIV	(si)
FSI	(no)

#### **6. Roma, lunedì 27 gennaio 2020**

FIGC	(si)
------	------

La partecipazione è stata quindi di n. 41 su 63 tra Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate, così ripartite:

- Federazioni Sportive Nazionali, n. 34/44
- Discipline Associate, n. 7/19

Non può non sottolinearsi, ancora una volta, la mancata presenza della Federazione Italiana Nuoto, analogamente a quanto accaduto in occasione degli incontri del mese di giugno scorso.

Tutti i lavori degli incontri sono stati condotti dal Procuratore Generale dello Sport, alla presenza dei componenti dell'Ufficio di Segreteria e, alternativamente, per motivi di carattere logistico-organizzativo, essendosi tenuti gli incontri di Roma presso la Sala Giustizia Sportiva, di quella del Vice Procuratore Generale e dei Procuratori Nazionali dello Sport.

Di seguito gli argomenti trattati nel corso degli incontri svoltisi nei mesi di novembre e dicembre 2019, anche su richiesta di alcune Procure Federali. In parte differenti e, comunque, selezionati quelli dell'incontro svoltosi il 27 gennaio 2020 con la Procura Federale FIGC, rivestendo una natura essenzialmente conoscitiva:

**1. ABUSI SESSUALI:**

- a) incontro 17.12.2019 con Presidenti, Segretari Generali e Procuratori Federali Federazione Italiana Sport Equestri, Scherma, Pallavolo e Rugby;
- b) proposta Procuratore Federale FASI

**2. MATCHFIXING**

**3. RAPPORTI CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

**4. PARERI RICHIESTI ALLA SEZIONE CONSULTIVA COLLEGIO DI GARANZIA:**

- a) da Federazione Italiana Scherma (giugno 2019) su ordinarietà / perentorietà dei termini;

b) da Procura Generale dello Sport (agosto 2019) su composizione e ruoli Ufficio Procuratore Federale (deleghe, sostituto, aggiunto, cause di impedimento, sottoscrizione atto di deferimento)

**5. ARCHIVIAZIONI PER IRREPERIBILITA' E NOTIFICHE**

**6. REGOLAMENTI INTERNI DELLE PROCURE FEDERALI**

**7. QUESITO FISI DEL 24.10.2019**

**8. COMMISSIONE DI GARANZIA CONI (art. 13 ter Statuto) E COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA (art. 5 Codice della Giustizia Sportiva), con riferimento anche all'art. 3 dei Principi di Giustizia Sportiva**

**9. SUPERAMENTO TERMINI DI INDAGINE**

**10. UTILIZZO PIATTAFORMA INFORMATICA**

**11. INTERVENTI DEI PRESENTI**

## SVILUPPO E SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI

### 1. ABUSI SESSUALI

#### a) *Incontro 17.12.2019 con Presidenti, Segretari Generali e Procuratori Federali Federazione Italiana Sport Equestri, Scherma, Pallavolo e Rugby*

Il Procuratore Generale dello Sport ha informato gli Uffici del Procuratore Federale dell'incontro organizzato dalla Procura Generale dello Sport d'intesa con il Presidente del CONI e che si terrà il prossimo 17 dicembre.

L'incontro affronterà i temi relativi agli abusi ed alle molestie sessuali ed agli episodi di prevaricazione con atti di prepotenza (cd. 'bullismo').

Al primo incontro sono stati invitati a partecipare una rappresentanza ristretta di sport di squadra e di sport individuali con il Presidente, il Segretario Generale ed il Procuratore Federale di. All'uopo sono stati individuati FIPAV, FIR, FIS e FISE. Queste ultime due anche in quanto promotrici ufficialmente di iniziative tendenti ad affrontare gli episodi di abusi e molestie sessuali nei confronti di tesserati in linea con gli indirizzi del CIO in tema di Safeguarding Policy.

L'incontro del 17 dicembre – ha relazionato il Procuratore Generale dello Sport - servirà a gettare le basi per iniziative condivise ed allargate a tutte le Federazioni, sì da sensibilizzare il mondo dello sport nel suo complesso e, quindi, successivamente ne saranno organizzati altri, sulle medesime tematiche, che coinvolgeranno le altre discipline sportive interessate.

Sarà importante, tra le altre cose – ha aggiunto il Procuratore Generale dello Sport - adottare 'buone pratiche', 'codici di comportamento' ed individuare le corrette 'terminologie', importanti anche a tutela dei soggetti tesserati.

E', soprattutto, importante – e gli incontri serviranno anche a tale scopo – ricordare che alcuni comportamenti non sono più né tollerati, né tollerabili, visto il mutamento dei tempi.

Servono e serviranno, quindi, una crescita culturale ed una maggiore consapevolezza.

Il Procuratore Generale dello Sport ha richiamato l'attenzione dei Procuratori Federali, dei Sostituti e degli Aggiunti presenti, soprattutto in virtù del ruolo da loro ricoperto: sarà, infatti, per loro importante stabilire e definire attentamente e compiutamente i relativi ambiti, dovendo, infatti, loro stessi provvedere alle indagini e, se del caso, al deferimento dinanzi al Tribunale Federale.

Tra gli aspetti che dovranno essere chiariti e risultare chiari - ha proseguito il Procuratore Generale dello Sport - vi è, senza dubbio, il tema del cosiddetto 'consenso', soprattutto in un rapporto 'sbilanciato' quale quello tra allenatore ed atleta.

Il Procuratore Generale dello Sport ha fatto, infine, presente che gli esiti positivi dell'incontro del 17 dicembre prossimo non saranno messi a conoscenza dei soli soggetti coinvolti ma vedranno il coinvolgimento di tutte le Procure Federali.

#### **b) Proposta Procuratore Federale FASI**

Relativamente alla proposta pervenuta da parte del Procuratore Federale FASI (**ALL. N. 1**) il Procuratore Generale ha fatto presente di averne preso atto, chiarendo, però, nel contempo, che le proposte di modifica normativa esulano dalla competenza della Procura Generale dello Sport, trattandosi di aspetti che attengono la politica sportiva.

Ha rappresentato come quasi tutti i gli Organi di Giustizia chiamati a decidere relativamente ad episodi di molestie/abusi sessuali abbiano sanzionato i soggetti tesserati con la radiazione.

Ha ricordato che, anche se non previsto dalle normative in vigore - con l'eccezione del Codice di Giustizia Sportiva FIGC recentemente approvato ed in vigore -, gli Uffici dei Procuratori Federali dovrebbero porre una maggiore attenzione alle proposte di patteggiamento connesse ad episodi di molestie/abusi sessuali ed atti di bullismo, evitando di prestare il loro consenso e, quindi, di sottoporlo alla Procura Generale dello Sport per le prerogative ad essa conferite dalle normative in vigore.

A tal proposito ha rammentato di aver proposto una modifica normativa al Codice della Giustizia Sportiva nel marzo di quest'anno per equiparare anche agli episodi di abusi e/o molestie sessuali, agli episodi di prevaricazioni con atti di prepotenza ed agli episodi di discriminazione razziale la già prevista non applicazione del patteggiamento senza incolpazione per i casi di recidiva, per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona e per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un

vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

## **2. MATCHFIXING**

Il Procuratore Generale dello Sport ha relazionato i presenti circa i ripresi contatti con l'Autorità Governativa – nella persona del Capo di Gabinetto del Ministero per lo Sport – al fine di poter superare l'impasse venutasi a creare per i problemi di privacy legati all'ottenimento, con riferimento ai flussi anomali di scommesse, dei nominativi dei titolari dei conti di gioco, sì da poter, eventualmente, permettere alle competenti Procure Federali di individuare e perseguire coloro i quali dovessero risultare tesserati per una Federazione Sportiva Nazionale.

Ha sottolineato l'importanza della partecipazione della Procura Generale dello Sport, in rappresentanza del CONI, in seno all'Unità Informativa Scommesse Sportive (UISS), facente capo alla Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, in considerazione della riconosciuta necessità di monitorare e scambiare informazioni tra le Forze di Polizia e gli Enti Pubblici interessati.

## **3. RAPPORTI CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

Il Procuratore Generale dello Sport, rammentando quanto previsto ex art. 49 del Codice della Giustizia Sportiva circa i rapporti con l'Autorità Giudiziaria e, nello specifico, circa la richiesta di atti alla stessa da parte della Procura Generale dello Sport in nome e per conto della relativa Procura Federale, ha confermato la piena disponibilità e collaborazione dell'Ufficio.

Ha fatto, però, nel contempo, presente che gli atti, ove dichiarati ostensibili e non trasmessi dalla competente Autorità Giudiziaria, ma messi comunque a disposizione dell'Autorità Sportiva, dovranno essere acquisiti direttamente e materialmente dalla Procura Federale interessata, in quanto l'unica ad avere contezza del fascicolo e dei documenti rilevanti per l'indagine.

#### **4. PARERI RICHIESTI ALLA SEZIONE CONSULTIVA COLLEGIO DI GARANZIA**

Il Procuratore Generale dello Sport ha riferito che nel mese di giugno dell'anno in corso e, poi, del successivo mese di agosto sono stati richiesti alla Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport n. 2 pareri e che, allo stato, l'Ufficio non si è ancora pronunciato.

Il primo parere, presentato dalla FIS, ha ad oggetto l'ordinarietà e la perentorietà dei termini; il secondo, presentato dalla Procura Generale dello Sport, attiene la composizione ed i ruoli Ufficio Procuratore Federale (deleghe, sostituto, aggiunto, cause di impedimento, sottoscrizione atto di deferimento).

#### **5. ARCHIVIAZIONI PER IRREPERIBILITA' E NOTIFICHE**

Il Procuratore Generale dello Sport ha rappresentato che alcune Federazioni Sportive Nazionali / Discipline Sportive Associate propongono un intendimento di archiviazione nei confronti di soggetti minorenni ovvero stranieri, motivandola con l'irreperibilità dell'incolpato.

A tale proposito ha ricordato la responsabilità dell'affiliato, confermata dal comma 1 dell'art. 11 del Codice della Giustizia Sportiva, secondo il quale *"Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo posta elettronica certificata. Le Federazioni prevedono che, all'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa, l'istante comunichi l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni."*

Ha invitato, quindi, gli intervenuti a farsi parte attiva affinché le Federazioni di appartenenza sensibilizzino gli affiliati e ha ricordato ai presenti la sentenza con la quale il Collegio di Garanzia dello Sport ha dichiarato *"in parte inammissibile ed in parte infondato"* un ricorso (62/2019) proposto dalle parti che, in realtà, esse stesse si erano responsabili dell'errata comunicazione della PEC riportata nella scheda anagrafica.

Ha invitato, infine, gli Uffici dei Procuratori Federali – e, in particolar modo, le Segreterie - a prestare particolare attenzione alle notifiche, in quanto un procedimento disciplinare non dovrebbe mai concludersi a causa di eccezioni sollevate dalle parti in tal senso. E ciò, ovviamente, al di là della già nota e sottolineata carenza di organici ed il fatto che spesso gli stessi soggetti che si occupano delle Segreterie della Procura Federale, sono impiegati anche in quelle degli Organi di Giustizia di primo e secondo grado.

## **6. REGOLAMENTI INTERNI DELLE PROCURE FEDERALI**

Il Procuratore Generale dello Sport ha rappresentato che la Procura Federale dell'ACI Sport ha deliberato un proprio Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, sulla falsariga di quello della Procura Generale dello Sport.

Ha, altresì, fatto presente che in detto Regolamento viene normata la richiesta del versamento di un importo per la presentazione di ogni denuncia/esposto alla Procura Federale.

Ha, infine, chiesto ai presenti se, oltre l'ACI Sport, anche altre Procure Federali abbiano un simile Regolamento interno, ricevendo una risposta negativa.

## **7. QUESITO FISJ**

Con riferimento al quesito avanzato dal Procuratore Federale FISJ in data 24 ottobre u.s. (**ALL. N. 2**) ed al riscontro, il successivo 30 ottobre, della Procura Generale dello Sport (**ALL. N. 3**) il Procuratore Generale dello Sport ha rappresentato che non tutti i Regolamenti di Giustizia prevedono che il comportamento dei tesserati debba essere sempre di specchiata integrità in ogni momento della propria vita, anche al di fuori dell'attività sportiva.

A tal proposito, quindi, il Procuratore Generale dello Sport ha invitato i presenti a deferire dinanzi al Tribunale Federale i soggetti tesserati che si macchiassero di comportamenti non consoni anche al di fuori dell'ambito sportivo, lasciando, quindi, a tale organo di giustizia la valutazione sulla punibilità.

## **8. COMMISSIONE DI GARANZIA CONI (art. 13 ter Statuto) E COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA (art. 5 Codice della Giustizia Sportiva), con riferimento anche all'art. 3 dei Principi di Giustizia Sportiva**

Il Procuratore Generale dello Sport ha comunicato ai presenti che, vista l'apparente similitudine – con rischi di potenziale conflitto di attribuzioni – tra l'art. 13 *ter* dello Statuto e l'art. 5 del Codice della Giustizia Sportiva, è stato presentato un appunto al Segretario Generale del CONI, dai veicolarsi ai 'Tavoli di lavoro' sui 'Principi Informativi/Statutari' e sulla 'Giustizia Sportiva', sui ruoli e le competenze della Commissione di Garanzia CONI e la Commissione Federale di Garanzia.

## **9. SUPERAMENTO TERMINI DI INDAGINE**

Prendendo spunto dal procedimento FIDAF 12/2018, il Procuratore Generale dello Sport ha rammentato quanto previsto ex art. 47, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, secondo il quale “*Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.*”

## **10. UTILIZZO PIATTAFORMA INFORMATICA**

Il Procuratore Generale dello Sport ha chiesto ai presenti se vi fossero domande relativamente al funzionamento della ‘piattaforma informatica’, ricordando che l’Ufficio di Segreteria della Procura Generale è sempre a disposizione per qualsivoglia necessità chiarificatrice e risoltrice dei problemi che dovessero presentarsi anche in tal senso.

## **11. INTERVENTI DEI PRESENTI**

Prima degli incontri ed anche nel corso degli stessi, a seguito di specifica richiesta da parte del Procuratore Generale dello Sport, alcuni rappresentanti degli Uffici sono intervenuti, come segue.

### **ACI SPORT**

E’ stato domandato un chiarimento circa il comportamento da tenere nel caso in cui, all’esito dell’audizione richiesta dal licenziato ai sensi dell’art. 44, 4° comma, del Regolamento di Giustizia, emergesse la responsabilità, per i fatti contestati, di un soggetto ulteriore o diverso rispetto a quello cui è stata inviata la comunicazione.

Il Procuratore Generale dello Sport ha risposto che il Procuratore Federale, come peraltro chiarito nel corso degli incontri svoltisi lo scorso mese di giugno e come da nota esplicativa trasmessa successivamente, dovrà stralciare la posizione del soggetto al fine di riservargli le dovute e previste garanzie derivanti dal cambio di *status*.

Sempre il rappresentante della Procura Federale ACI Sport ha posto il quesito relativo alla presentazione di un esposto all’Ufficio della Procura Federale a seguito del mancato adempimento di un lodo arbitrale e sull’eventuale rischio di un *ne bis in idem*. Ha aggiunto che il giudizio sull’impugnazione del lodo è pendente dinanzi alla Corte Federale di Appello, dopo che il Tribunale Federale ha dichiarato il proprio difetto di

giurisdizione. Ha, ulteriormente, fatto presente, per quanto concerne il procedimento iscritto e pendente dinanzi alla Procura Federale, che il rischio è che l'Organo di Giustizia di 2° grado possa pronunciarsi successivamente allo spirare dei termini per le indagini conferite alla Procura Federale.

Il Procuratore Generale dello Sport, coadiuvato dai Procuratori Nazionali presenti, ha fatto presente che se i profili sono differenti – da una parte l'adempimento amministrativo del lodo arbitrale; dall'altro i profili disciplinari da parte di un tesserato per il mancato adempimento del lodo arbitrale – nulla vieta che i due procedimenti proseguano. L'aspetto che deve essere attentamente valutato – ha proseguito - è se sugli stessi fatti possano generarsi diversi profili di responsabilità da parte del tesserato: se i profili sono i medesimi, per il procedimento iscritto dalla Procura Federale deve essere proposto intendimento di archiviazione.

Ha concluso facendo presente che, comunque, un parere potrà essere compiutamente espresso solo ed esclusivamente a seguito dell'attenta lettura degli atti.

#### **FIKBMS**

E' stato domandato se fossero previsti limiti di età, per i soggetti tesserati coinvolti nei procedimenti disciplinari, al di sotto i quali non è possibile andare.

Il Procuratore Generale ha risposto negativamente.

#### **FIP**

Prendendo spunto da quanto previsto ex art. 47, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, secondo il quale *“Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.”*, sono stati chiesti chiarimenti circa i comportamenti da adottarsi qualora il soggetto incolpando, dopo la comunicazione di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento, nell'audizione richiesta o nella memoria presentata, chieda alla Procura Federale di svolgere ulteriore attività di indagine.

Il Vice Procuratore Generale ha risposto che, qualora entro il termine assegnato l'incolpando deduca mezzi di prova tali da poter teoricamente escludere in modo decisivo l'ipotesi di responsabilità, il Procuratore Federale possa svolgere la relativa attività a suo insindacabile giudizio.

All'esito, il Procuratore Federale ha facoltà di formulare intendimento di archiviazione sulla base delle evidenze acquisite che, al contrario, non potranno essere utilizzate in caso di deferimento.

Tanto si desume indirettamente anche dalla decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, SSUU, N. 14/2017, nella quale viene ribadito che il deferimento può essere basato esclusivamente sugli elementi di fatto acquisiti prima della “prima” comunicazione di conclusione delle indagini e che l’invalidità del deferimento può essere dichiarata soltanto se l’atto si sorregga esclusivamente su elementi nuovi rispetto alla comunicazione di conclusione delle indagini.

In buona sostanza, il fatto di concepire la possibilità di più comunicazioni di conclusione delle indagini da notificarsi all’incorpando nonché quello di considerare possibile che il Procuratore Federale possa acquisire elementi nuovi rispetto alla prima comunicazione di conclusione delle indagini lasciano dedurre che l’attività sopra illustrata sia possibile e non vietata”.

Sul punto è intervenuto, in disaccordo, anche il rappresentante della Procura Federale FISE, il quale ha fatto presente eventuali richieste di ulteriori accertamenti che dovessero provenire da parte del soggetto incorpando, dovranno essere sottoposte dallo stesso dinanzi al Tribunale Federale, ritenendo, quindi, chiara la disposizione secondo la quale, appunto, non può essere compiuta ulteriore attività, nemmeno accertativa, da parte del Procuratore Federale successivamente alla conclusione delle indagini.

Sul punto è intervenuto, con parere opposto rispetto alla Procura Federale FISE, il rappresentante della Procura Federale FCI.

Il Procuratore Generale dello Sport ha risposto che, evidentemente, la norma in vigore non risulta sufficientemente chiara e, pertanto, potrebbe essere necessario apportare una modifica normativa al Codice della Giustizia Sportiva in vigore.

### **FISE**

Con riferimento agli episodi di abusi/molestie sessuali, un rappresentante della Procura Federale FISE ha chiesto se possa essere prevista una estensione degli attuali termini previsti per la prescrizione.

Sul punto il Procuratore Generale dello Sport ha risposto che, allo stato, devono essere utilizzati gli strumenti previsti nel rispetto dei termini e che potrebbe crearsi una difformità qualora i termini per la prescrizione per alcuni reati dovessero essere differenti rispetto ad altri.

### **FCI**

Il rappresentante della Procura Federale FCI ha fatto presente che, spesso, si presentano importanti problematiche relativamente ai criteri da adottare se i soggetti coinvolti nei procedimenti siano minorenni anziché maggiorenni.

Sul punto il Procuratore Generale dello Sport ha risposto che le garanzie sono già previste e che, comunque, l'incontro del prossimo 17 dicembre servirà anche a chiarire ulteriormente alcuni aspetti connessi al problema rappresentato.

### **FISE**

Sempre il rappresentante della Procura Federale FISE ha fatto presente che, spesso, le indagini non possono essere effettuate compiutamente a causa di problemi di bilancio federale e dei relativi fondi assegnati all'Ufficio inquirente.

Sul punto il Procuratore Generale dello Sport si è impegnato a porre la questione all'attenzione del Segretario Generale del CONI, pur nell'ovvio rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza organizzativa e finanziaria delle Federazioni Sportive Nazionali.

### **FGI**

Il rappresentante della Procura Federale FGI ha esposto i problemi che si presentano all'atto della notifica dell'atto di avvio dei procedimenti disciplinari – che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva deve essere comunicato presso la sede dell'affiliato di appartenenza del tesserato - nel caso in cui il Presidente del sodalizio sia un soggetto controinteressato.

Ha chiesto, quindi, se, in caso di conflitto di interessi, possa derogarsi a suddetta disposizione.

Il Procuratore Generale dello Sport, coadiuvato anche dai Procuratori Nazionali presenti, ha risposto negativamente, sottolineando che l'eventuale comportamento scorretto del Presidente del sodalizio deve essere sanzionato.

Sempre il rappresentante della Procura Federale FGI, con riferimento alla tassa prevista dall'ACI Sport per la presentazione dell'esposto alla Procura Federale, ha fatto presente che, a suo parere, si tratta di una strada poco praticabile in quanto, ha ricordato, un procedimento può essere iscritto dalla competente Procura Federale anche d'ufficio.

Sul punto il Procuratore Generale dello Sport ha fatto presente che le norme attualmente in vigore non escludono la previsione di una tassa da corrispondersi per la

presentazione di un esposto/denuncia alla Procura Federale e che, tra l'altro, l'ambito ricade nell'autonomia ed indipendenza conferita alle Federazioni Sportive Nazionali. Ha aggiunto che, però, di certo, la previsione del versamento di siffatto contributo potrebbe scoraggiare la presentazione di denunce/esposti.

Sempre il rappresentante della Procura Federale FGI ha rappresentato le problematiche connesse a quanto previsto dall'art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo, relativamente alla sospensione del tesserato condannato, ancorché con sentenza non definitiva ed all'obbligo da parte del tesserato di informare la Federazione di appartenenza circa l'esistenza di un procedimento penale a proprio carico.

Sul punto il Procuratore Generale dello Sport ha richiamato l'attenzione sulle normative in vigore.

### **FIB**

Il rappresentante della Procura Federale FIB ha sottoposto ai presenti la problematica relativa alla pubblicazione sul sito internet federale dei provvedimenti, oltre all'opportunità di pubblicare o meno i patteggiamenti senza incolpazione, non trattandosi di sentenze.

Fa presente che il consulente federale in materia, con riferimento agli aspetti connessi ai dati sensibili ed alla privacy, ha formulato un parere secondo il quale, sul sito internet federale, dovrebbe essere pubblicato unicamente il dispositivo.

Sul punto il Procuratore Generale dello Sport, coadiuvato dai Procuratori Nazionali presenti, ha risposto che si tratta di un tema controverso, presente anche nella giustizia ordinaria. Se - ha specificato - è vero che le udienze degli Organi di Giustizia sono pubbliche e che lo è anche il processo sportivo, è pur vero, per contro, che la pubblicazione sul sito internet federale conferisce una divulgazione differente e maggiore.

Ha aggiunto che, per quanto concerne la giustizia ordinaria, in alcuni casi i dati sensibili che riguardano le persone fisiche vengono omissati.

Per quanto riguarda la giustizia sportiva ha aggiunto che, però, il mancato *omissis* dei dati potenzialmente sensibili, costituisce una garanzia nei confronti di tutti i soggetti tesserati ed affiliati e che lo sarebbe anche la pubblicazione dei termini dei patteggiamenti senza incolpazione.

Il rappresentante della FIPSAS ha fatto presente che la Federazione di cui fa parte pubblica solo il dispositivo.

Il Procuratore Generale dello Sport, sempre coadiuvato dai Procuratori Nazionali presenti, ha risposto che si presentano, comunque, anche problemi connessi alla cd. recidiva.

Sull'argomento, anche con specifico riferimento alla pubblicazione dei termini dell'intervenuto patteggiamento senza incolpazione, sono intervenuti anche i rappresentanti della FICR, della FIPM, della FITDS e della FASI.

Con riferimento alla pubblicazione sul sito internet federale del solo dispositivo da parte di alcune Federazioni per, eventualmente, superare gli aspetti connessi alla privacy, il Procuratore Generale dello Sport ha rammentato che l'eventuale impugnazione della sentenza è prevista sulla decisione e non sul dispositivo. Ha aggiunto che una soluzione potrebbe essere quella di omissare i nominativi/dati sensibili di soggetti terzi, concludendo che, sul punto, si farà carico del problema e che ritiene necessario sicuramente un confronto con il Garante della Privacy, al quale dovranno essere rappresentati anche gli aspetti relativi al Casellario, non ancora risolti.

### ***FISB***

Sull'argomento relativo alle notifiche è intervenuto il rappresentante della FISB, facendo presente che il Codice della Giustizia Sportiva, all'art. 44, comma 4, dispone che la comunicazione di conclusione delle indagini deve essere notificata all'interessato e non presso un altro soggetto che lo rappresenti.

Il Procuratore Generale dello Sport, coadiuvato dai Procuratori Nazionali presenti, ha rammentato il significato del termine 'elezione di domicilio'.

Anche il rappresentante della FITRI è intervenuto sull'argomento, chiedendo che la PEC sia dichiarata obbligatoria all'atto dell'affiliazione o riaffiliazione.

Sul punto il Procuratore Generale dello Sport ha fatto presente che la norma è già presente nel Codice della Giustizia Sportiva.

### ***FITETREC-ANTE***

Il rappresentante della FITETREC-ANTE ha posto un quesito relativamente all'ambito operativo consentito alla Procura Federale per l'impugnativa dinanzi al Collegio di Garanzia delle sentenze della Corte Federale di Appello ed ai poteri di intervento della Procura Federale nel caso in cui ad impugnare dinanzi al Collegio di Garanzia sia stato il deferito/incolpato e conseguenti rapporti con la Procura Generale dello Sport.

Il Procuratore Generale dello Sport ha risposto che la Procura Federale è un soggetto autonomo ed indipendente e che, pertanto, può senz'altro proporre autonomamente ricorso al Collegio di Garanzia per lo Sport. Ha aggiunto che, ovviamente, qualora le questioni di diritto dovessero essere importanti, il ricorso, come già avvenuto, può essere proposto congiuntamente dalla Procura Federale e dalla Procura Generale dello Sport.

### **FASI**

Sull'argomento relativo agli abusi/molestie sessuali proposto, il rappresentante della Procura Federale FASI ha chiarito che, a proprio parere, i soggetti devono essere radiati, sempre. Ha aggiunto che la proposta di modificare gli attuali termini di prescrizione si giustifica con il fatto che, in alcuni casi, è stata comminata una sanzione differente dalla radiazione che, a suo parere, tale sanzione non dovrebbe essere soggetta a prescrizione, al punto tale che ci sono stati Paesi nei quali la radiazione è stata comminata al soggetto *post-mortem*.

Sul punto il Procuratore Generale dello Sport ha ribadito che non spetta alla Procura Generale dello Sport l'effettuazione di interventi di politica sportiva e che, comunque, a suo parere, dovrebbe essere trovata, anche, una soluzione per sanzionare quei soggetti che non presentino denuncia all'autorità sportiva o presentino, alla stessa, una denuncia tardiva, in quanto si tratta di una sconfitta per il sistema sportivo.

## **CONCLUSIONI**

Il Procuratore Generale dello Sport ha ringraziato tutti i presenti, impegnandosi ad organizzare entro la metà del prossimo anno nuovi incontri di confronto e non prima di aver rammentato a tutti i presenti che gli argomenti trattati nel corso degli incontri hanno natura riservata, soprattutto in considerazione del fatto che alcuni soggetti, a volte, possono rivestire il ruolo di componente dell'Ufficio del Procuratore Federale e, altre, di avvocato di un soggetto incolpato. Ha, altresì, fatto presente che le posizioni della Procura Generale dello Sport sono ufficializzate solo attraverso le linee guida ex art. 51, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva.

Come in precedenza, anche stavolta, attraverso questi incontri, le prerogative di coordinamento, vigilanza e cooperazione con le Procure Federali – assegnate alla Procura Generale dello Sport e richiamate dalle normative in vigore – si sono concretizzate.

Se da un lato lo svolgimento degli incontri organizzati a Roma presso la Sala Giustizia Sportiva, invece del Salone d'Onore, hanno impedito una maggiore partecipazione dei soggetti comunque presenti, dall'altra hanno – e si ritiene positivamente – contribuito a fornire agli incontri un aspetto di minore dispersività e di maggiore conoscenza, con la rappresentazione dei problemi e delle perplessità che animano alcuni Uffici dei Procuratori Federali.

Come in precedenza particolarmente apprezzata è stata l'organizzazione di un incontro a Milano per le richiamate esigenze logistico-organizzative di alcune Procure Federali.

### **INCONTRO CON LA PROCURA FEDERALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

Come anzidetto, l'incontro con la Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, inizialmente fissato per il giorno 4 dicembre 2019, è stato, poi, annullato su richiesta del Procuratore Federale e si è svolto il 27 gennaio 2020.

Gli argomenti affrontati sono stati i seguenti:

- 1. REGOLAMENTO AGENTI SPORTIVI**
- 2. RAPPORTI CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA**
- 3. ARCHIVIAZIONI PER IRREPERIBILITA'**
- 4. UTILIZZO PIATTAFORMA INFORMATICA**

Per quanto riguarda, il punto 1. Regolamento Agenti Sportivi, il Procuratore Generale dello Sport ha fatto un cenno sulle nuove competenze attribuite alla Procura Generale dello Sport in tema di Agenti Sportivi.

Per gli argomenti di cui ai punti 2. e 3. si rimanda al resoconto degli incontri con le altre Procure Federali.

E' stato, invece, ampiamente dibattuto il tema relativo all'utilizzo della piattaforma informatica, strumento utilizzato dalle Procure Federali e dalla Procura Generale dello Sport per la trattazione dei procedimenti.

Il Procuratore Federale f.f. della FIGC ha, infatti, rilevato alcune criticità sull'utilizzo della piattaforma, lamentando il verificarsi di fughe di notizie.

Il Procuratore Generale dello Sport, coadiuvato anche dal Segretario della Procura Generale dello Sport, ha fatto presente che la piattaforma informatica risulta essere uno strumento indispensabile – tra l'altro previsto dal Codice della Giustizia Sportiva in vigore - ed utilissimo per la gestione dei procedimenti, ribadendone le caratteristiche di velocizzazione, razionalizzazione e scambio di informazioni da e per le Procure Federali, in attuazione delle prerogative assegnate alla Procura Generale dello Sport.

Con l'occasione è stato chiarito che devono essere trasmessi, tramite caricamento sulla piattaforma informatica, tutti i documenti relativi al singolo procedimento, con particolare attenzione a quelli necessari alle attribuzioni della Procura Generale dello Sport, e che in alcun modo potranno esserci dei procedimenti non gestiti – o gestiti parzialmente – tramite la piattaforma.

Ha sottolineato come tutti gli accessi alla piattaforma siano assolutamente sicuri, verificati e rilasciati su richiesta dei Procuratori Federali, che, quindi, sono a conoscenza dei soggetti autorizzati.

Ha fatto presente che, quando si sono verificate fughe di notizie, queste sono state precedenti al caricamento degli atti sulla piattaforma.

Ha rappresentato che, unitamente al Vice Procuratore Generale dello Sport, sta mettendo a punto il Regolamento della Piattaforma Informatica e del Casellario che risponda ai criteri di privacy imposti dal GDPR.

Si è mostrato, comunque, a disposizione qualora la FIGC rappresentasse la necessità che vengano predisposti differenti livelli di sicurezza, sì da impedire la visualizzazione di alcune documentazioni agli stessi componenti della Procura Federale e dell'Ufficio di Segreteria della Procura Federale.

Nel corso dell'incontro hanno preso la parola anche il Procuratore Federale Interregionale, Avv. Marco Di Lello, ed il Procuratore Federale Aggiunto, Avv. Luigi De Ficchy.

Il primo ha rappresentato l'importanza dell'attività interregionale che costituisce il 70% dei procedimenti gestiti dalla Procura Federale, sottolineando come il mondo dei dilettanti non sia in grado di sostenere il carico di alcune norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva federale, specificando di aver trasferito tale sensazione anche ai vertici federali.

Il Procuratore Generale dello Sport ha fatto presente che già in occasione dell'incontro del 4 giugno u.s. aveva illustrato la necessità che con l'entrata in vigore del nuovo Codice federale fossero affrontate le tematiche gestionali relative e conseguenti.

L'Avv. De Ficchy ha chiesto notizie relativamente al Casellario ed il Procuratore Generale ha risposto che si stanno mettendo a punto tutte le attività per la realizzazione.

Il Procuratore Federale f.f. ha, infine, fatto presente, per ciò che riguarda i patteggiamenti senza incolpazione, che la possibilità di dimezzare la sanzione, come previsto nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva federale, ha comportato un aumento della definizione dei procedimenti in tal modo. Ha aggiunto che può capitare che qualora il procedimento sia particolarmente rilevante, definire alcune posizioni di soggetti coinvolti attraverso il patteggiamento senza incolpazione possa essere utile per il successivo giudizio degli altri dinanzi al Tribunale Federale.

### **CONCLUSIONI INCONTRO CON LA PROCURA FEDERALE FIGC**

Il Procuratore Generale dello Sport ha ringraziato tutti i presenti per essere intervenuti e per gli spunti forniti, confermando il ruolo della Procura Generale dello Sport, come conferitole dalle normative in vigore.



**LE PROPOSTE DI MODIFICA DEI REGOLAMENTI DI GIUSTIZIA DELLE SINGOLE FEDERAZIONI SPORTIVE E DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE E DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN TEMA DI ILLECITI DISCIPLINARI RICONDUCIBILI A VIOLENZA SESSUALE E ATTI SESSUALI CON MINORI.**

Segnalo che nella mia qualità di Procuratore Federale della Federazione Italiana Arrampicata Sportiva e di consulente dell'Associazione Il Cavallo Rosa ODV mi sono fatto portatore in nome di quest'ultima di iniziative volte a indurre le Federazioni e le Discipline Sportive Associate ad introdurre e prevedere esplicitamente nei singoli Regolamenti di Giustizia Sportiva gli illeciti per violenza sessuale e atti sessuali con minorenni prevedendo quale sanzione la radiazione. E a indurre il CONI, con opportuna modifica del Codice di Giustizia Sportiva, a rivedere il termine per la prescrizione.

**INTRODUZIONE DEGLI ILLECITI DI VIOLENZA SESSUALE E DI ATTI SESSUALI CON MINORENNE - RADIAZIONE**

Quanto al primo punto posso riferire con orgoglio che grazie alla sensibilità e alla lungimiranza del neo eletto Presidente della FASI Davide Battistella, la Federazione Italiana Arrampicata Sportiva ha di recente introdotto nel suo Regolamento di Giustizia, con unico articolo, gli illeciti di violenza sessuale e atti sessuali con minore con la previsione della sanzione della radiazione (all. 1).

Segnalo come il tema sia di particolare attualità e condiviso dal legislatore che, con la recente legge sull'ordinamento sportivo, ha delegato il Governo ad adottare con uno o più decreti legislativi norme che prevedano obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a tutelare i minori e a rilevare e prevenire eventuali molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità.

Come è noto il Codice della Giustizia Sportiva CONI regola l'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia innanzi alle Federazioni Sportive e alle Discipline sportive associate.

All'art. 1 precisa che *“Resta ferma la competenza di ogni Federazione a definire le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, anche in conformità a quanto eventualmente previsto dalle Federazioni internazionali di appartenenza”*.

In applicazione dei principi sopra esposti molte Federazioni hanno individuato nei rispettivi Regolamenti di Giustizia le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare (gli illeciti sportivi e gli illeciti disciplinari) e le relative sanzioni.

Tutto quanto non espressamente previsto in tema di infrazioni viene ricondotto alla violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità.

Per l'effetto tanto l'individuazione di ciò che configurerebbe illecito disciplinare non espressamente individuato, quanto la sanzione da applicare e la sua misura, sono affidati alla discrezionalità del Tribunale Federale prima e della Corte Federale di Appello poi che decideranno se condannare, quale sanzione applicare e in quale misura.

Ora è vero che, sino ad oggi, gli Organi di Giustizia delle diverse Federazioni chiamati a giudicare casi di violenza sessuale e atti sessuali su minori hanno duramente sanzionato il colpevole; ma è pur vero che a tutt'oggi, in difetto di una norma del Regolamento che commini esplicitamente la radiazione, il rischio che il colpevole venga sanzionato con una pena più lieve permane. E ritengo che non si possa tollerare che un soggetto che si è reso responsabile di un illecito disciplinare riconducibile a violenza sessuale o atto sessuale su minore possa continuare a fare parte della comunità sportiva.

Di qui l'opportunità di porre mano al Regolamento di Giustizia nei termini proposti e per i quali Il Cavallo Rosa ODV e il sottoscritto hanno suggerito l'introduzione nel Regolamento di Giustizia della esplicitazione degli illeciti disciplinari della violenza sessuale e degli atti sessuali con minori: offrendone una descrizione conforme a quanto statuito dal codice penale seppure riadattata alle esigenze dell'ordinamento sportivo, con la previsione della sanzione della radiazione.

Confido che i colleghi delle altre Federazioni si facciano promotori di analoga iniziativa.

Di seguito il testo degli articoli proposti.

## **Testo degli articoli**

### Violenza sessuale.

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la sanzione della radiazione.

Con la stessa sanzione è punito chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto.

### Atti sessuali con minorenni.

E' punito con la sanzione della radiazione chiunque, al di fuori delle ipotesi di violenza sessuale, compie atti sessuali con persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici.

Con la stessa sanzione è punita la persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, che con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con il minore che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto.

Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi di violenza sessuale, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

## **PRESCRIZIONE DEGLI ILLECITI RICONDUCEBILI A VIOLENZA SESSUALE E ATTI SESSUALI CON MINORENNE**

La proposta de Il Cavallo Rosa ODV, che condivido e della quale mi sono fatto promotore, è che il CONI introduca nel Codice della Giustizia Sportiva la previsione che il diritto di sanzionare gli illeciti riconducibili a violenza sessuale e ad atti sessuali con minorenni si prescriva entro un termine non inferiore alla decima stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

La ragione che induce a ritenere estinto un reato per il trascorrere del tempo discende dal fatto che il passare del tempo mitiga l'interesse dello Stato ad accertare un reato ed eseguire una pena.

Pertanto, coerentemente, nel diritto penale il reato si estingue in un termine che è pari al massimo della pena stabilita dalla legge per quel reato: tanto è più grave il reato, maggiore è la misura della pena stabilita e, quindi, anche il termine di prescrizione.

Paradossalmente nella Giustizia sportiva dove il reato di atti sessuali con minorenni viene usualmente sanzionato con la radiazione – che è la sanzione disciplinare più grave – la prescrizione per questo “illecito disciplinare” è <<il

*termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione>>.*

Laddove invece per violazioni (illeciti sportivi) relative alla alterazione dei risultati di gara, competizioni o campionati il termine di prescrizione è pari al doppio (otto stagioni sportive).

Tale paradosso è frutto della mancata considerazione da parte del legislatore sportivo della circostanza che tra gli illeciti disciplinari si sarebbero potuti annoverare anche illeciti penali gravi quali la violenza sessuale e i reati di atti sessuali con minorenni: illeciti per i quali è inammissibile che la prescrizione sia addirittura inferiore a quella stabilita per gli illeciti sportivi relativi ad alterazione dei risultati di gara.

La proposta dell'innalzamento del termine prescrizione per gli illeciti riconducibili a violenza sessuale e atti sessuali con minori è già stata sottoposta al Presidente del CONI che ha mostrato apprezzamento per le iniziative de Il Cavallo Rosa (all. 2) e confido che la Procura del CONI voglia sostenerla.

Roma 27.11.2019

Avv. Fabrizio Cacace



**DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N. 33/2019 DEL 26 OTTOBRE  
2019**

Il Consiglio Federale,

Premesso che con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI del 27 aprile 2016, n. 170 è stato approvato il REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA DELLA FEDERAZIONE ARRAMPICATA SPORTIVA ITALIANA, approvato dal C.F. con delibera DF/693/16 del 23.01.2016;

il citato Regolamento al Titolo II "Infrazioni e sanzioni", all'art. 36 "Radiazione" prevede la sanzione della radiazione, consistente nella cancellazione dell'affiliato o del tesserato dagli albi federali e del ritiro, per il tesserato, definitivo della tessera federale, nonché la segnalazione al CONI e alle altre Federazioni Sportive nazionali;

lo sport riveste un ruolo importantissimo per la crescita fisica, cognitiva, emotiva e sociale dei minori;

gli studi e le ricerche hanno evidenziato che negli ultimi dieci anni si sono verificati episodi di molestie sessuali nello sport, conseguenza di atteggiamenti e comportamenti sessuali e sessisti inappropriati, ma spesso giustificati come "parte dello sport";

nell'anno 2017 la Procura Generale del CONI è intervenuta in 44 casi, che hanno coinvolto 15 Federazioni, a fronte ancora di tanto "sommerso" per i casi non denunciati;

In considerazione della sussistenza di un sistema di "doppia" giustizia (Magistratura ordinaria e Giustizia sportiva),

Visti gli articoli 609 bis e quater del Codice penale, come modificati dall'art. 13 Legge 19.07.2019, n. 69;

Ritenuta la necessità di prevedere nel Regolamento di Giustizia Sportiva della FASI, parallelamente a quanto già previsto e punito dal Codice Penale, un regime sanzionatorio per gli illeciti di violenza sessuale e abusi sui minori.

### **DELIBERA**

nelle more di una revisione generale del Regolamento di Giustizia, di introdurre, dopo l'art. 36 "Radiazione" :

L'art. 36 bis, che recita:

*"Art. 36 bis - Illeciti per i quali è prevista la sanzione della radiazione.*

*A titolo esemplificativo e non esaustivo, è punito con la sanzione della radiazione chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali.*

*Con la stessa sanzione è punito chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali, abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto.*

*E' punito altresì con la sanzione della radiazione, chiunque, al di fuori delle ipotesi di violenza sessuale, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli anni quattordici.*

*Con la stessa sanzione è punita la persona cui, per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, il minore è affidato, che con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con il minore che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto.*

*Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi di violenza sessuale, compie atti sessuali con un minorenne*

*che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni ".*

Firmato

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Andrea BRONSINO

Firmato

IL PRESIDENTE

Dr. Davide Battistella

## IL SALUTO DEL PRESIDENTE

Non passa giorno, sfogliando un qualsiasi quotidiano, che si scorga la notizia che una donna o un minore sono stati vittime di molestie o peggio ancora di violenze che ne hanno causato la morte.

Un bollettino atroce, quella fredda cronaca che non vorremmo mai leggere, ma che purtroppo ci accompagna ormai troppo assiduamente.

Secondo una recente indagine dell'ISTAT, le donne che si sono rivolte ai Centri antiviolenza sono 49.152, di queste 29.227 hanno iniziato un percorso di uscita dalla violenza.

Il numero medio di donne prese in carico dai centri (115,5) è massimo al Nord-Est (170,9) e minimo al Sud (47,5).

Il 26,9 delle donne è straniera e il 63,7% ha figli, che sono minorenni in più del 70% dei casi. Numeri impressionanti, su cui riflettere, perché non parliamo di qualcosa di astratto, ma di un problema che tutti noi dobbiamo avere il coraggio di affrontare, visto che poi esiste quel sottobosco di omertà di chi non parla e vive nel terrore.

Grazie al lavoro meritorio di alcune associazioni le donne hanno cominciato a denunciare, così come, dal punto di vista legislativo, l'approvazione del cosiddetto Codice Rosso ha introdotto una corsia preferenziale rapida alle indagini sui maltrattamenti.

Ma molto c'è ancora da fare, perché, come scriveva Albert Camus, *"niente è più deprecabile del rispetto basato sulla paura"*.

Il mondo dello sport non è esente da colpe, poiché quando questi casi investono il movimento che rappresentiamo ci sentiamo ancora più indignati, in quanto custodi del tempio di quei valori che abbiamo il dovere di promuovere giorno dopo giorno.

Quel bagaglio valoriale che l'associazione Il Cavallo Rosa ODV ha contribuito a diffondere attraverso l'elaborazione di preziose progettualità e che al "Festival delle donne e delle bambine" avranno modo di essere apprezzate nel corso dei diversi momenti di riflessione.

Un pensiero speciale va a tutte le vittime di queste atroci violenze, nonché a tutti coloro che in forme diverse hanno deciso di stare al loro fianco.

Il CONI c'è, lo sport c'è.

In bocca al lupo!



Giovanni Malagò



Egregio Procuratore Generale dello Sport,

Il sottoscritto Procuratore Federale sottopone all'attenzione della S.V.

Ill.ma il seguente quesito.

Con riferimento al disposto dell'art. 12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI in cui è previsto che i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a collaborare con il Garante del Codice di Comportamento Sportivo e con gli Organi di Giustizia endoassociativi ai fini della corretta applicazione della normativa vigente, comunicando agli Enti di appartenenza ogni provvedimento di autorità giudiziaria o sportiva di cui siano destinatari, si chiede se:

- per ogni mancata comunicazione, successivamente accertata, debba essere aperto specifico fascicolo con successivo rinvio avanti il Tribunale Federale, salvo comprovati motivi giustificativi la mancata comunicazione;
- con riferimento alla comunicazione ricevuta, il Procuratore Federale debba aprire un fascicolo e valutare, caso per caso, l'effettiva sussistenza di violazioni al Codice Sportivo ed in caso affermativo, procedere di conseguenza;
- tale obbligo di comunicazione sia relativo anche a provvedimenti che abbiano natura provvisoria e non definitiva.

Milano, 24 ottobre 2019

Il Procuratore Federale

Avv. Antonella Ratti



**PROCURA GENERALE  
DELLO SPORT**

Roma, 30 ottobre 2019

Prot. n. 6135

Spett.le  
Procura Federale della  
Federazione Italiana Sport Invernali

*Alla c.a. del Procuratore Federale  
Avv. Antonella Ratti*

**OGGETTO: Rif. “Nota del Procuratore Federale prot. n. 2019/148 del 24.10.2019”  
ns. prot. n. 6009 del 24.10.2019**

In relazione ai quesiti richiesti, si osserva quanto segue.

L'art 12 del Codice di Comportamento Sportivo prevede che i soggetti dell'ordinamento sportivo debbano comunicare agli uffici competenti dell'Ente di appartenenza ogni provvedimento di autorità giudiziarie o sportive di cui siano destinatari, rilevante ai fini dell'applicazione del Codice stesso, nonché a fornire tutte le informazioni relative e le integrazioni richieste.

L'art 2 del Codice stabilisce, poi, che tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Dal combinato disposto delle due norme si dedurrebbe dunque che:

1. per ogni mancata comunicazione, relativa a provvedimenti comunque riferibili all'attività sportiva, debba essere aperto un fascicolo il cui merito sarà oggetto di valutazione da parte del Procuratore federale che potrà poi giungere alle determinazioni del caso;
2. per le comunicazioni ricevute sarà allo stesso modo aperto un fascicolo affidato alla valutazione del Procuratore federale;

3. l'obbligo di comunicazione si intende riferibile a tutti i provvedimenti, anche non definitivi, posto che la norma non specifica che sia riferito ai soli provvedimenti definitivi.

Cordiali saluti.

IL PROCURATORE GENERALE dello SPORT

*Ugo Taucer*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ugo Taucer', is written over the printed name. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.